

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-1468 del 26/03/2021
Oggetto	Snam Rete Gas S.p.A. - Ingegneria e Costruzioni Trasporto - Investimenti Centro Orientali (di seguito Snam Rete Gas S.p.A.). D.P.R. 327/2001 e s.m.i., artt. 52-quater e sexies. Provvedimento conclusivo del procedimento unico per l'accertamento della conformità urbanistica, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, la dichiarazione di pubblica utilità e per il rilascio di ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere e nulla osta comunque denominati necessari alla realizzazione ed esercizio del metanodotto denominato "Rifacimento Allacciamento comune di Meldola DN 150 (6") DP 64 bar ed opere connesse con relative dismissioni" nei Comuni di Forlimpopoli, Forlì e Meldola (FC)
Proposta	n. PDET-AMB-2021-1531 del 26/03/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno ventisei MARZO 2021 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

Oggetto: **Snam Rete Gas S.p.A. – Ingegneria e Costruzioni Trasporto – Investimenti Centro Orientali** (di seguito Snam Rete Gas S.p.A.). D.P.R. 327/2001 e s.m.i., artt. 52-quater e sexies. **Provvedimento conclusivo** del procedimento unico per l'accertamento della conformità urbanistica, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, la dichiarazione di pubblica utilità e per il rilascio di ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere e nulla osta comunque denominati necessari alla realizzazione ed esercizio del **metanodotto denominato "Rifacimento Allacciamento comune di Meldola DN 150 (6") DP 64 bar ed opere connesse con relative dismissioni"** nei Comuni di Forlimpopoli, Forlì e Meldola (FC).

LA DIRIGENTE

Vista l'istruttoria del Responsabile del procedimento di seguito riportata;

Visto il D.Lgs. 23 maggio 2000, n. 164 che definisce norme comuni per il mercato interno del gas naturale ed in particolare stabilisce all'art. 30, comma 1 la pubblica utilità dei gasdotti di distribuzione;

Visto il D.Lgs. 27 dicembre 2004, n. 330 "Integrazioni al D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche" il quale prevede che:

- a. l'accertamento della conformità urbanistica, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità per le infrastrutture lineari energetiche, fra cui sono compresi anche i metanodotti, siano effettuati nell'ambito di un procedimento unico, mediante convocazione di una conferenza dei servizi (art. 52-quater, comma 1);
- b. il provvedimento, emanato a conclusione del procedimento unico sopra indicato e al quale partecipano anche i soggetti preposti ad esprimersi in relazione ad eventuali interferenze con altre infrastrutture esistenti, comprenda la valutazione di impatto ambientale (V.I.A.), ove prevista dalla normativa vigente, ovvero la valutazione di incidenza naturalistico ambientale di cui al D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, e sostituisca, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere e nulla osta comunque denominati necessari alla realizzazione e all'esercizio delle infrastrutture energetiche e costituisca variazione degli strumenti urbanistici vigenti (art. 52-quater, comma 3);
- c. il provvedimento finale comprenda anche l'approvazione del progetto definitivo e determini l'inizio del procedimento di esproprio (art. 52-quater, comma 3);
- d. il provvedimento venga adottato per le infrastrutture non facenti parte delle reti nazionali dalla Regione o dal soggetto da essa delegato (art. 52-sexies, comma 1);

Vista la Legge Regionale 19 dicembre 2002, n. 37 "*Disposizioni regionali in materia di espropri*" e s.m.i.;

Vista la Legge Regionale 23 dicembre 2004, n. 26 "*Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia*", con particolare riferimento al Titolo II "*Impianti e reti*";

Vista la Legge Regionale 30 Luglio 2015, n.13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*" ed in particolare l'art. 17, comma 1, lettera c) che stabilisce che la Regione esercita, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna (Arpae), le funzioni amministrative in materia di energia ed, in particolare, le autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di metanodotti di interesse non nazionale;

Tenuto conto che in attuazione della Legge Regionale 30 Luglio 2015, n. 13, a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni relative al rilascio di provvedimenti abilitativi in materia di ambiente ed energia ed il personale addetto, già in servizio presso la Provincia di Forlì-Cesena, sono stati trasferiti ad Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Forlì-Cesena;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1795 del 31 ottobre 2016 "*Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2005. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR 2170/2015*";

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1181 del 23 luglio 2018 *“Approvazione assetto organizzativo generale dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia dell’Emilia-Romagna (Arpae)”* che attribuisce all’Area Autorizzazioni e Concessioni di Arpae, ed in particolare al Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.), la funzione di rilasciare per conto della Regione Emilia-Romagna, le autorizzazioni delle infrastrutture di trasporto dell’energia tra cui ricadono i metanodotti;

Preso atto che il comma 1 bis dell’art. 6 della L.R. 37/2002 *“Disposizioni regionali in materia di espropri”*, introdotto con la L.R. 9/2016, prevede che *“Per le espropriazioni di competenza della Regione finalizzate alla realizzazione di opere private di pubblica utilità, gli adempimenti successivi all’emanazione del provvedimento dal quale deriva la dichiarazione di pubblica utilità sono svolti dal Comune territorialmente competente, oppure dalla Provincia o dalla Città metropolitana di Bologna nel caso sia interessato il territorio di più Comuni ovvero nel caso di infrastrutture e impianti energetici, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 52-sexies, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità (Testo A))”*;

Visto che:

- in data 24/06/2020, la Società Snam Rete Gas S.p.A. ha presentato ad Arpae – SAC di Forlì-Cesena la domanda (acquisita al protocollo di Arpae con PG/2020/84943 del 12/06/2020) per l’attivazione, ai sensi dell’art. 52-quater del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., del procedimento unico per il rilascio del provvedimento di accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, dichiarazione di pubblica utilità e approvazione del progetto definitivo, relativamente all’infrastruttura lineare energetica costituita da tre varianti al metanodotto esistente denominato *“Allacciamento comune di Meldola DN 100 (4”), MOP 64 bar”* nei Comuni di Forlì, Forlimpopoli e Meldola;
- con nota pervenuta in data 24/06/2020, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2020/91369 del 25/06/2020, la Società Snam Rete Gas S.p.A. ha presentato specifiche integrazioni volontarie a completamento della suddetta domanda;

Considerato che:

- il progetto definitivo depositato prevede il rifacimento dei seguenti metanodotti:
 - *“1° Variante per rifacimento Allacciamento Comune di Meldola DN 150 (6”), DP 64 bar, di lunghezza pari a 1,787 km”*, da realizzarsi in Comune di Forlimpopoli;
 - *“2° Variante per rifacimento Allacciamento Comune di Meldola DN 150 (6”), DP 64 bar, di lunghezza pari a 6,842 km”*, da realizzarsi nei Comuni di Forlì e Meldola;
 - *“3° Variante per rifacimento Allacciamento comune di Meldola DN 150 (6”), DP 64 bar, di lunghezza pari a 0,053 km”*, da realizzarsi in Comune di Meldola;
- nell’ambito della realizzazione delle tre varianti di cui sopra, sono previsti i ricollegamenti a due metanodotti esistenti, denominati *“Variante per ricollegamento Allacciamento Zannoni DN 100 (4”), DP 64 bar, lunghezza 10 metri circa”* da realizzarsi in Comune di Forlì e *“Variante per ricollegamento Allacciamento Vallata Bidente DN 100 (4”), DP 64 bar, lunghezza 13 metri circa”* da realizzarsi in Comune di Meldola;
- il progetto prevede la contestuale messa fuori esercizio di circa 8,2 km dei rispettivi tratti dei suddetti metanodotti esistenti, per i quali è prevista la successiva dismissione mediante rimozione o inertizzazione;
- i metanodotti in progetto sono costituiti da tubi in acciaio saldati di testa, rispondenti a quanto prescritto al punto 2.1 del D.M. 17.04.2008 e saranno dotati di protezioni meccaniche (messa in opera all’interno di tubo di protezione metallico o cunicolo in c.a. in corrispondenza degli attraversamenti e di parallelismi con strutture viarie o fabbricati e, ove necessario, munito di sfiati) e protezioni anticorrosive (passiva esterna e protezione attiva (catodica) con apparecchiature lungo la linea). L’impianto sarà dotato di *Telecontrollo* costituito da una polifora portacavi telecomunicazioni, interrotta da pozzetti rompitratta;
- la linea sarà accompagnata da due impianti: Punto di Intercettazione di Linea (P.I.L.) da realizzare in Comune di Forlimpopoli e punto di Intercettazione con Disgaggio di Allacciamento (P.I.D.A.) da

realizzare in Comune di Meldola, costituiti da tubazioni, valvole e pezzi speciali, prevalentemente interrati, ubicati in aree recintate con pannelli in grigliato di ferro verniciato alti 2 m dal piano impianto, su cordolo di calcestruzzo armato;

- l'accessibilità all'area di lavoro è normalmente assicurata dalla viabilità ordinaria e verrà utilizzata dai soli mezzi dei servizi logistici; è prevista inoltre la realizzazione dell'adeguamento stradale e la realizzazione di strade provvisorie ove necessario, la realizzazione di tomboni per l'attraversamento di fossi, canali, etc con mezzi di cantiere. Gli elaborati di progetto prevedono la specifica distinzione tra i vari tipi di accesso;
- relativamente alle fasce di vincolo preordinato esproprio/asservimento, la nuova condotta determinerà una fascia di vincolo preordinato all'esproprio/asservimento pari a 11,5 m dall'asse della condotta (distanze minime da fabbricati ricavata dal D.M. 17.04.2008), per un totale di 23 m di larghezza (colorazione marrone sugli elaborati). In casi particolari, quali la percorrenza in cunicolo o tubo di protezione sotto strade urbane, la fascia di vincolo/servitù può essere ridotta a 4 m per lato dall'asse della condotta, per un totale di 8 m di larghezza, alla luce della categoria di posa "C" della condotta, ai sensi del D.M. 17.04.2008. E' pertanto necessaria la costituzione di una servitù di metanodotto tra la Società Snam Rete Gas S.p.A. e le proprietà, con divieto di costruire, ma lasciando inalterate le possibilità di utilizzo agricolo dei fondi asserviti (servitù non aedificandi);
- il progetto prevede anche un'occupazione temporanea per realizzare la cosiddetta "area di passaggio" (colorazione verde sugli elaborati) per le operazioni di lavoro (scavo della trincea, posa e saldatura dei tubi e di rinterro della condotta, ripristini) e il passaggio dei mezzi di servizio e di soccorso. Normalmente hanno larghezza di 10 - 14 m ma in alcuni punti saranno previsti allargamenti per particolari punti di lavoro;
- relativamente alla dismissione dei gasdotti esistenti ed impianti connessi, la rimozione della condotta e delle opere accessorie avviene mediante la realizzazione di uno scavo a cielo aperto con successivo rinterro e ripristini morfologici delle aree interessate dai lavori; ove la completa rimozione risulta essere infattibile e ove viene espresso esplicitamente dall'ente competente per motivi di sicurezza, può essere prevista:
 - l'inertizzazione non distruttiva della condotta stessa se presente il tubo di protezione;
 - l'intasamento della condotta con malta cementizia se assente il tubo di protezione;
- lo smantellamento degli impianti e punti di linea nonché delle recinzioni ed i relativi accessi, consiste nello smontaggio delle valvole, dei relativi bypass e dei diversi apparati che li compongono (apparecchiature di controllo, ecc.) e nello smantellamento dei basamenti delle valvole in c.a.. Al termine delle operazioni, è previsto il ripristino morfologico delle limitate aree interessate dagli scavi. Anche le operazioni di dismissione necessitano dell'apertura temporanea dell'area di passaggio, opportunamente individuata sugli elaborati, con colore grigio di larghezza di 10 m. Sono previsti allargamenti all'area di passaggio nei tratti in cui la condotta da dismettere attraversa canali, strade, etc.;

Evidenziato che:

- la Società Snam Rete Gas S.p.A. aveva già presentato ad ArpaE – SAC di Forlì-Cesena specifica istanza per l'opera in oggetto in data 16/05/2019, assunta al PG/2019/78734 del 16/05/2019;
- il procedimento di autorizzazione si era concluso negativamente con la determinazione di conclusione negativa della Conferenza di servizi decisoria (trasmessa da ArpaE – SAC di Forlì-Cesena con nota assunta al PG/2019/176602 e al PG/2019/176615 del 15/11/2019), a seguito del ricevimento da parte dei componenti della Conferenza di servizi di alcuni atti di dissenso ritenuti non superabili e di alcuni atti di assenso che contenevano particolari condizioni e prescrizioni che comportavano la necessità per il proponente di svolgere ulteriori adempimenti;
- il progetto relativo all'istanza in oggetto è sostanzialmente identico a quello che era stato presentato in data 16/05/2019 con alcune ridotte modifiche che il proponente ha introdotto in accoglimento di alcune delle osservazioni che erano state formulate da parte proprietari dei terreni interessati e di quanto indicato dagli Enti della Conferenza di servizi nei rispettivi pareri nel corso del precedente procedimento;

Dato atto che:

- la Società proponente Snam Rete Gas S.p.A. svolge attività di trasporto e di dispacciamento del gas naturale, dichiarate di interesse pubblico ai sensi dell'art. 8, comma 1 del D.Lgs. 164/2000 e dell'art. 1, comma 2 della L. 239/2004;
- con nota sottoscritta in data 11/06/2020, ricompresa nella documentazione acquisita al protocollo di Arpae con PG/2020/84943 del 12/06/2020, l'Ing. Fabrizio Bonifacino, in qualità di procuratore della Società Snam Rete Gas S.p.A., ha dichiarato ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D.Lgs. 164/2000 che *"l'opera è di interesse locale [...] e la realizzazione delle opere contribuirà all'ammodernamento della rete e al suo potenziamento, in linea con gli standard qualitativi propri di Snam nonché quelli previsti dalle vigenti normative, connessi con il mantenimento della Rete di Trasporto"*;
- l'opera in oggetto è stata inserita nel quadro complessivo degli interventi "Programmazione annuale" comunicato dalla Società Snam Rete Gas S.p.A., ai sensi dall'art. 18 della L.R. 26/2004, alla Regione e ad Arpae – SAC di Forlì-Cesena con nota del 13/02/2018 assunta al PGFC/2018/2536 del 13/02/2018, ripreso successivamente nella nota del 15/02/2019, assunta al PG/2019/25145 del 15/02/2019 e nella nota del 13/02/2020, assunta al PG/2020/24149 del 14/02/2020;
- l'intervento non è previsto negli strumenti urbanistici del Comune di Forlì, Forlimpopoli e Meldola, e pertanto il provvedimento conclusivo del procedimento costituirà variante agli strumenti urbanistici per l'apposizione del vincolo espropriativo e la localizzazione dell'infrastruttura e contestualmente comprenderà la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, sulla base di quanto stabilito dal comma 3 dell'art. 52-quater del D.P.R. 327 del 08/06/2001;
- il provvedimento conclusivo, inoltre, sostituirà, anche ai fini urbanistici ed edilizi, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere e nulla osta comunque denominati necessari alla realizzazione e all'esercizio dell'infrastruttura, ad esclusione degli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, sulla base di quanto stabilito dal comma 3 dell'art. 52-quater del D.P.R. 327 del 08/06/2001;

Evidenziato che il progetto del rifacimento del metanodotto in oggetto, avendo una lunghezza complessiva inferiore a 20 km e condutture di diametro paria 150 mm, non appartiene alle categorie di cui ai punti:

- 9) *"Condutture di diametro superiore a 800 mm e di lunghezza superiore a 40 km per il trasporto di gas, petrolio e prodotti chimici e per il trasporto dei flussi di biossido di carbonio (CO2) ai fini dello stoccaggio geologico, comprese le relative stazioni di spinta"* dell'Allegato II *"Progetti di competenza statale"* alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e pertanto non è assoggettato alla procedura di VIA, di cui alla medesima Parte seconda del Dlgs 152/06 e s.m.i.;
- b) *"Installazioni di oleodotti e gasdotti e condutture per il trasporto di flussi di CO2 ai fini dello stoccaggio geologico superiori a 20 km"* dell'Allegato II-bis *"Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza statale"* alla Parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e pertanto non è assoggettato alla procedura di screening, di cui alla medesima Parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Dato atto che:

- la Società Snam Rete Gas S.p.A. ha depositato l'elaborato contenente l'indicazione delle aree da espropriare (asservimento e/o occupazione temporanea) interessate dalla realizzazione dell'opera in oggetto ed i nominativi di coloro che risultano proprietari secondo le risultanze dei registri catastali;
- con nota assunta al PG/2020/102262 del 16/07/2020, Arpae – SAC di Forlì-Cesena, tramite raccomandate RR, ha inviato le comunicazioni ai proprietari delle aree interessate dall'intervento in adempimento alle procedure espropriative per l'asservimento e l'occupazione temporanea, ai sensi e per gli effetti degli artt. 11 e 16 della L.R. 37/2002 *"Disposizioni regionali in materia di espropri"*;
- Arpae – SAC di Forlì-Cesena ha predisposto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 11 e 16 della L.R. 37/2002 *"Disposizioni regionali in materia di espropri"* e dell'art. 52-ter del D.P.R. 327/2001, l'avviso di deposito che è stato pubblicato in data 22/07/2020 nel B.U.R.E.R.T. e sul quotidiano "Il Resto del Carlino" edizione Forlì (pag. 8) del 22/07/2020 diffuso nell'ambito territoriale interessato dall'intervento;

- l'avviso di deposito è stato inoltre pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 52-ter del D.P.R. 327/2001, per 60 giorni consecutivi all'Albo Pretorio dei Comuni di Forlì dal 22/07/2020 al 21/09/2020, all'Albo pretorio del Comune di Forlimpopoli dal 22/07/2020 al 21/09/2020 e all'Albo Pretorio del Comune di Meldola dal 22/07/2020 al 20/09/2020;
- l'avviso di deposito è stato altresì pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 52-ter del D.P.R. 327/2001, per 60 giorni consecutivi sul sito informatico "espropri" della Regione Emilia-Romagna nell'apposita sezione "Avvisi pubblici di esproprio" del portale regionale dal 24/07/2020 al 22/09/2020;
- sono pervenute ad Arpae – SAC di Forlì-Cesena le seguenti osservazioni dai proprietari dei terreni interessati dall'opera, a cui è stata assegnata una numerazione in base all'ordine temporale di ricevimento:
 1. CE.R.I.T. S.p.A. – osservazione pervenuta il 27/07/2020 e assunta al protocollo di Arpae con PG/2020/108112 del 27/07/2020;
 2. Centro Direzionale Diamante S.p.A. – osservazione pervenuta il 27/07/2020 e assunta al protocollo di Arpae con PG/2020/108020 del 27/07/2020;
 3. Geom. Franco Maltoni per conto di Maurizio Grandini e Gisella Mancini – osservazione pervenuta il 03/08/2020 e assunta al protocollo di Arpae con PG/2020/111464 del 03/08/2020;
 4. Enzo Ranieri e Roberto Ranieri – osservazione pervenuta il 21/08/2020 e assunta al protocollo di Arpae con PG/2020/120610 del 11/08/2020;
 5. Società Agricola Paganelli – osservazione pervenuta il 09/09/2020 e assunta al protocollo di Arpae con PG/2020/132551 del 16/09/2020;
 6. Domenico Cappelli – osservazione pervenuta il 14/09/2020 e assunta al protocollo di Arpae con PG/2020/131190 del 14/09/2020;
 7. La Brasina società agricola s.s. – osservazione pervenuta il 14/09/2020 e assunta al protocollo di Arpae con PG/2020/131264 del 14/09/2020;
 8. Stefano Milanesi e Anna Lucia Canali – osservazione pervenuta il 14/09/2020 e assunta al protocollo di Arpae con PG/2020/132870 del 16/09/2020;
 9. Avv.ti Marta Rolli e Federica Gardini per conto di Casci Claudia – osservazione pervenuta il 15/09/2020 e assunta al protocollo di Arpae con PG/2020/132188 del 15/09/2020;
 10. CREA Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria – osservazione pervenuta il 18/09/2020 e assunta al protocollo di Arpae con PG/2020/134974 del 21/09/2020;

Dato atto che:

- con nota del 17/09/2020, PG/2020/133700, Arpae – SAC di Forlì-Cesena ha inviato, ai sensi dell'art. 8 della L. 241/90 e s.m.i., la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo in oggetto;
- il provvedimento conclusivo relativo al procedimento unico in oggetto sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere e nulla osta comunque denominati necessari alla realizzazione e all'esercizio dell'infrastruttura, ad esclusione degli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, sulla base di quanto stabilito dal comma 3 dell'art. 52-quater del D.P.R. n. 327 del 08/06/2001;
- come previsto dall'art. 52-quater del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., per l'acquisizione dei pareri, intese, concerti, nulla osta o altri di assenso comunque denominati necessari alla realizzazione e all'esercizio dell'infrastruttura, con la suddetta nota del 17/09/2020, PG/2020/133700, Arpae – SAC di Forlì-Cesena ha indetto la Conferenza di servizi decisoria, ai sensi dell'art. 14, comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona di cui all'art. 14-bis della L. 241/90 e s.m.i., invitando a parteciparvi gli Enti coinvolti per gli aspetti e competenze di seguito riportati:
 1. ANAS S.p.A. – Area compartimentale Emilia-Romagna (autorizzazione per il parallelismo ed attraversamento di infrastruttura stradale S.S. n. 9 "Via Emilia");
 2. Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Emilia Romagna – Servizio Territoriali Bologna 3 (concessione d'uso dell'area identificata catastalmente al Fg. 244, particella 119 del Comune di Forlì appartenente al Demanio Pubblico dello Stato – Ramo Aeronautico);

3. Comune di Forlimpopoli (autorizzazione per il parallelismo e/o attraversamento della Strada Comunale delle Fondine, della Strada Vicinale Via Bertaccini e della Strada Vicinale Fornace Amici, parere inerente alla conformità urbanistica dell'opera e al titolo abilitativo edilizio, parere relativo alla variante urbanistica (localizzazione dell'infrastruttura) anche ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, valutazione studio previsionale impatto acustico opere cantiere);
4. Comune di Forlì (autorizzazione per il parallelismo e/o attraversamento della Strada vicinale Grotta Manini – Viale Bidente, della Strada comunale Via Maglianella, della Strada vicinale dei Giunchi, della Strada comunale Via La Canapona, della Strada comunale Via La Valle, della Strada comunale Via Maglianella e della Strada vicinale della Chiesa, autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., parere inerente alla conformità urbanistica dell'opera e al titolo abilitativo edilizio, parere relativo alla variante urbanistica (localizzazione dell'infrastruttura) anche ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, valutazione studio previsionale impatto acustico opere cantiere);
5. Comune di Meldola (autorizzazione per il parallelismo e/o attraversamento della Via Gualchiera e della Via Fornaci, autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., parere inerente alla conformità urbanistica dell'opera e al titolo abilitativo edilizio, parere relativo alla variante urbanistica (localizzazione dell'infrastruttura) anche ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, valutazione studio previsionale impatto acustico opere cantiere);
6. Provincia di Forlì-Cesena (autorizzazione per il parallelismo e/o attraversamento delle strade S.P. n. 4 e S.P. n. 37, parere di conformità alla strumentazione sovraordinata (P.T.C.P.) delle varianti agli strumenti urbanistici dei Comuni di Forlimpopoli, Forlì e Meldola (localizzazione dell'infrastruttura));
7. Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini (parere sulle autorizzazioni paesaggistiche dei Comuni di Forlì e del Comune di Meldola, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., nulla-osta archeologico);
8. Regione Emilia-Romagna – Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna (valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120 secondo le indicazioni della D.G.R. n. 1191/07 – Fase 1 pre-valutazione (screening) – SIC IT4080006 Meandri del Fiume Ronco);
9. Consorzio di Bonifica della Romagna (autorizzazione idraulica/concessione per ognuna delle interferenze con i canali e le condotte irrigue interessati: Scolo consorziale Ponticello (n. 2 attraversamenti), Scolo Cavina, Scolo Diramazione Rio Tibano e n. 8 interferenze con condotte irrigue di competenza);
10. Consorzio di Bonifica di secondo grado per il Canale Emiliano Romagnolo (concessioni per n. 8 interferenze con condotte irrigue di competenza);
11. Ministero dello Sviluppo Economico Ispettorato Territoriale dell'Emilia-Romagna (nulla osta ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 259/03);
12. Telecom Italia S.p.A. (rilascio della planimetria con le eventuali interferenze del metanodotto con le proprie linee di comunicazione elettronica, necessaria al Ministero dello Sviluppo Economico Ispettorato Territoriale dell'Emilia-Romagna per il nulla osta di cui sopra);
13. Arpae (concessione per occupazione di aree del demanio idrico per attraversamento del Rio della Para (rif. Direzione Tecnica Unità Progetto Demanio Idrico), parere inerente alle varianti agli strumenti urbanistici dei Comuni di Forlimpopoli, Forlì e Meldola (rif. Area prevenzione ambientale est – Servizio Sistemi Ambientali Area est));
14. E.N.A.C. Direzione Operazioni Nord Est (autorizzazione ostacoli e pericoli per la navigazione aerea ai sensi dell'art. 709, comma 2 del Codice della Navigazione, in relazione alla vicinanza con l'Aeroporto di Forlì);
15. E.N.A.V. S.p.A. (parere tecnico per l'autorizzazione ostacoli e pericoli per la navigazione aerea ai sensi dell'art. 709, comma 2 del Codice della Navigazione necessario per l'autorizzazione di E.N.A.C. di cui sopra);

16. INRETE DISTRIBUZIONE S.p.A. (nulla osta per interferenze del metanodotto con la rete gas metano di competenza);
 17. Hera S.p.A. – Struttura Operativa di Forlì-Cesena (nulla osta per interferenze del metanodotto con la rete fognaria e l'acquedotto di competenza);
 18. E-distribuzione S.p.A. – Direzione Territoriale Emilia-Romagna e Marche (nulla osta per interferenze del metanodotto con la rete di distribuzione energia elettrica);
 19. S.E.A. Servizi Energia Ambiente S.r.l. (nulla osta per interferenze del metanodotto con il Canale Doria di competenza);
 20. S.F.I.R. Società Fondiaria Industriale Romagnola S.p.A. in liquidazione (nulla osta per interferenze del metanodotto con condotta interrata di competenza);
 21. Fastweb S.p.A. (nulla osta per interferenze del metanodotto con la rete di comunicazione di competenza);
 22. Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e protezione civile dell'Emilia-Romagna (nulla osta idraulico ai fini della concessione per occupazione di aree del demanio idrico di competenza di Arpae per attraversamento del Rio della Para);
 23. Comando Marittimo Nord – Ufficio demanio e Infrastrutture (nulla osta in merito alle servitù militari, Nulla osta in merito alle varianti agli strumenti urbanistici (obblighi di comunicazione previsti dagli artt. 11 e 12 della L.R. 6/95));
 24. Comando Militare Esercito Emilia-Romagna, Ufficio Personale Logistico e Servitù Militari, Sezione Logistica, poligoni e servitù militari (nulla osta in merito alle servitù militari, nulla osta in merito alle varianti agli strumenti urbanistici (obblighi di comunicazione previsti dagli artt. 11 e 12 della L.R. 6/95));
 25. Aeronautica Militare Comando 1° Regione Aerea, Reparto Territorio e Patrimonio (nulla osta in merito alle servitù militari, nulla osta in merito alle varianti agli strumenti urbanistici (obblighi di comunicazione previsti dagli artt. 11 e 12 della L.R. 6/95));
 26. AUSL della Romagna Sede di Forlì – Dipartimento di Sanità Pubblica (parere inerente le varianti agli strumenti urbanistici comunali);
 27. Unione di Comuni della Romagna Forlivese – Ufficio Vincolo idrogeologico (parere relativo al fatto che l'opera ricade (per quanto riguarda il Comune di Meldola) in aree non soggette alla disciplina del vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 1126/1926);
 28. Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A. (nulla osta per interferenze con acquedotto);
- che gli adempimenti relativi alle norme di sicurezza vigenti rimangono esclusi dal procedimento unico in oggetto di cui all'art. 52-quater comma 3 e che pertanto i Vigili del Fuoco hanno ricevuto gli atti della Conferenza di servizi solo per motivi di opportuna conoscenza e di interazione fra i due procedimenti (D.P.R. 327/01 e D.P.R. 151/11), che comunque rimangono distinti;

Considerato che:

- il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte potevano richiedere integrazioni documentali o chiarimenti, fissato in 15 giorni dalla comunicazione di indizione della Conferenza di servizi, è scaduto il giorno 02/10/2020;
- con nota acquisita al PG/2020/146779 del 12/10/2020, Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena, sospendendo i termini del procedimento per 30 giorni a far data dal 12/10/2020, ha inviato alla Società Snam Rete Gas S.p.A. le richieste di integrazione avanzate dai seguenti Enti:
 - Comune di Forlimpopoli – Prot. n. 18471/2020 del 02/10/2020 (assunto al PG/2020/142804 di Arpae);
 - Comune di Forlì – Prot. 80634 del 02/10/2020 (assunto al PG/2020/142393 di Arpae);
 - Comune di Meldola – Prot. n. 16511/2020 del 01/10/2020 (assunto al protocollo di Arpae PG/2020/142448 del 05/10/2020);
 - Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo – Soprintendenza Archeologica Belle Arti e il Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini – Prot. n. 12742 del 02/10/2020 (assunto al protocollo di Arpae PG/2020/142419 del 02/10/2020);

- Ministero dello Sviluppo Economico – Reti e servizi di comunicazioni elettroniche – Prot. 0113252 del 01/10/2020 (assunto al protocollo di Arpae PG/2020/142531 di Arpae);
- Canale Emiliano Romagnolo – Prot. n. 5230 del 21/09/2020 (assunto al protocollo di Arpae PG/2020/135070 del 21/09/2020);
- Consorzio di Bonifica della Romagna – Prot. n. 29429 del 02/10/2020 (assunto al protocollo di Arpae PG/2020/142784 del 02/10/2020);
- Arpae SAC di Forlì-Cesena;
- con nota acquisita al PG/2020/168305 del 19/11/2020, Arpae – SAC di Forlì-Cesena ha trasmesso a tutti i componenti della Conferenza di Servizi la documentazione integrativa richiesta (che la Società SNAM Rete Gas S.p.A. ha presentato con nota datata 11/11/2020, ricevuta da Arpae – SAC di Forlì-Cesena in data 11/11/2020 con PG/2020/163788), precisando che i termini del procedimento avevano ripreso a decorrere a far data dal 11/10/2020, data di presentazione delle integrazioni;
- alle integrazioni presentate dalla Società SNAM Rete Gas S.p.A. con la suddetta nota datata 11/11/2020, ricevuta da Arpae – SAC di Forlì-Cesena in data 11/11/2020 con PG/2020/163788;

Evidenziato che l'art. 11 della L.R. 37/2002 prevede che le amministrazioni partecipanti alla Conferenza di Servizi siano tenute all'esame puntuale delle osservazioni presentate dai proprietari delle aree interessate dalla realizzazione dell'opera ai fini dell'assunzione delle decisioni finali in merito alle stesse;

Considerato che con nota acquisita al PG/2020/143696 del 06/10/2020 Arpae – SAC di Forlì-Cesena ha trasmesso al proponente Snam Rete Gas S.p.A. e a tutti gli Enti coinvolti nella Conferenza di servizi le osservazioni presentate dai proprietari dei terreni interessati dalla realizzazione dell'opera, chiedendo al proponente di far pervenire le controdeduzioni e ai soggetti componenti della Conferenza di servizi di esprimere eventuali considerazioni in merito alle osservazioni presentate utili al fine dell'assunzione delle decisioni finali;

Considerato che il Comune di Forlimpopoli con nota del 27/10/2020, prot. n. 20232, PG/2020/154837, ha espresso le proprie considerazioni in merito alle osservazioni presentate utili al fine dell'assunzione delle decisioni finali;

Tenuto conto che il proponente Snam Rete Gas S.p.A. ha espresso le proprie controdeduzioni alle osservazioni dei proprietari con nota del 04/11/2020, assunta al protocollo di Arpae con PG/2020/160360 del 05/11/2020;

Tenuto conto inoltre che con nota acquisita al PG/2020/176942 del 04/12/2020 Arpae – SAC di Forlì-Cesena ha trasmesso a tutti gli Enti coinvolti nella Conferenza di Servizi le controdeduzioni predisposte dalla Società Snam Rete Gas S.p.A. alle osservazioni presentate dai proprietari e le considerazioni espresse dal Comune di Forlimpopoli, chiedendo di esprimere eventuali valutazioni, per gli aspetti di competenza, ai fini dell'assunzione delle decisioni finali su tali osservazioni come previsto dall'art. 11 della L.R. 37/2002;

Dato atto che:

- il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni, fissato in 90 giorni dalla comunicazione di indizione della Conferenza di servizi, è scaduto il giorno 15/01/2021;
- risultano pervenute ad Arpae – SAC di Forlì-Cesena di Forlì-Cesena i seguenti pareri/nulla-osta necessari alla realizzazione e all'esercizio del metanodotto in oggetto (reperibili, come tutta la documentazione relativa al presente procedimento, al seguente collegamento di Google Drive <https://drive.google.com/drive/folders/1rSms8KCCDL04LvIH9tpnCtmhXUyFio7D?usp=sharing>):
 1. ANAS S.p.A. Area compartimentale Emilia-Romagna, parere trasmesso con nota prot. n. 21402 del 14/01/2021, assunto al protocollo di Arpae con PG/2021/5938 del 15/01/2021;
 2. Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Emilia-Romagna – Servizi Territoriali Bologna 3, parere trasmesso con nota prot. n. 14260 del 06/10/2020, assunto al protocollo di Arpae con PG/2020/143474 del 06/10/2020;
 3. Comune di Forlimpopoli, determinazioni trasmesse con nota prot. n. 1003/2021 del 15/01/2021, assunto al protocollo di Arpae con PG/2021/6340 del 15/01/2021;

4. Comune di Forlì, parere relativo alla conformità urbanistica dell'opera e al titolo abilitativo edilizio trasmesso con nota prot. n. 1550 del 08/01/2021, parere del Servizio Infrastrutture mobilità verde e arredo urbano trasmesso con nota prot. n. 604/2021 del 05/01/2021, autorizzazione paesaggistica semplificata, trasmessa con nota del 08/01/2021, Prot. Gen. n. 2021/956, complessivamente assunti al protocollo di Arpae con PG/2021/2598 del 11/01/2021;
5. Comune di Meldola, parere trasmesso con nota prot. n. 673 del 15/01/2021, assunto al protocollo di Arpae con PG/2021/6351 del 15/01/2021;
6. Provincia di Forlì-Cesena – Servizio Tecnico, Infrastrutture, Trasporti e Pianificazione territoriale – Ufficio Urbanistica, parere trasmesso con nota prot. n. 123 del 05/01/2021, assunto al protocollo di Arpae con PG/2021/1037 del 05/01/2021;
7. Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, parere sulla autorizzazione paesaggistica del Comune di Meldola, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., trasmesso con nota prot. n. 132 del 07/01/2021, assunto al protocollo di Arpae con PG/2021/1257 del 07/01/2021;
8. Regione Emilia-Romagna – Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna, parere relativo alla valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120 secondo le indicazioni della D.G.R. n. 1191/07 – Fase 1 Pre-valutazione (screening) – SIC IT4080006 Meandri del Fiume Ronco, trasmesso con nota prot. n. 47878 del 21/01/2021, assunto al protocollo di Arpae con PG/2021/9207 del 21/01/2021;
9. Consorzio di Bonifica della Romagna: autorizzazione idraulica/concessione per ognuna delle interferenze con i canali e le condotte irrigue interessati, parere trasmesso con nota prot. n. 1353 del 18/01/2021, assunto al protocollo di Arpae con PG/2021/6840 del 18/01/2021;
10. Ministero dello Sviluppo Economico – Ispettorato Territoriale dell'Emilia-Romagna, nulla osta trasmesso con nota prot. n. 160317 del 31/12/2020, assunto al protocollo di Arpae con PG/2021/54 del 04/01/2021;
11. Telecom Italia S.p.A., planimetria con eventuali interferenze del metanodotto con le proprie linee di comunicazione elettronica, necessaria al Ministero dello Sviluppo Economico Ispettorato Territoriale dell'Emilia-Romagna per il nulla osta di cui sopra, trasmessa con nota prot. n. 693119- P del 17/12/2020, assunta al protocollo di Arpae con PG/2021/7909 del 19/01/2021;
12. Arpae – Direzione Tecnica – Unità Progetto Demanio Idrico, parere trasmesso con nota assunta al protocollo di Arpae con PG/2021/6158 del 15/01/2021;
13. IN RETE DISTRIBUZIONE S.p.A. congiuntamente a Hera S.p.A. – Struttura Operativa di Forlì-Cesena, nulla osta trasmesso con nota prot. n. 97749 del 18/11/2020, assunto al protocollo di Arpae con PG/2020/167760 del 19/11/2020;
14. E-distribuzione S.p.A. – Direzione Territoriale Emilia-Romagna e Marche, nulla osta trasmesso con nota prot. n. E-DIS-10/12/2020-793592 del 10/12/2020, assunta al protocollo di Arpae con PG/2020/179489 del 11/12/2020;
15. Agenzia Regionale per la sicurezza del territorio e protezione civile dell'Emilia Romagna, nulla osta idraulico trasmesso con nota prot. n. 54131 del 29/09/2020, assunto al protocollo di Arpae con PG/2020/140091 del 30/09/2020;
16. Comando Marittimo Nord – Ufficio demanio e Infrastrutture, nulla osta trasmesso con nota prot. n. 25389 del 07/10/2020, assunto al protocollo di Arpae con PG/2020/144781 del 08/10/2020;
17. Aeronautica Militare – Comando 1° Regione Aerea, Reparto Territorio e Patrimonio, nulla osta trasmesso con nota prot. n. 15994 del 25/09/2020, assunto al protocollo di Arpae con PG/2020/138500 del 28/09/2020, con cui si riconferma quanto stabilito con nota prot. n. 15560 del 05/09/2019, assunta al protocollo di Arpae con PG/2019/137891 del 06/09/2019;
18. Unione di Comuni della Romagna Forlivese – Ufficio Vincolo idrogeologico, parere trasmesso con nota prot. n. 35038 del 19/11/2020, assunto al protocollo di Arpae con PG/2020/168365 del 19/11/2020;
19. Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A., nulla osta trasmesso con nota prot. n. 9573 del 02/10/2020, assunto al protocollo di Arpae con PG/2020/142433 del 05/10/2020;

Considerato che entro il termine del 15/01/2021, di cui all'art. 14-bis, comma 2, lettera c) della L. 241/90, non sono pervenute le determinazioni dei seguenti soggetti della Conferenza di Servizi:

- Consorzio di Bonifica di Secondo Grado per il Canale Emiliano Romagnolo;
- E.N.A.C. – Direzione Operazioni Nord Est;
- E.N.A.V. S.p.A.;
- S.E.A. Servizi Energia Ambiente S.r.l.;
- S.F.I.R. Società Fondiaria Industriale Romagnola S.p.A. in liquidazione;
- Fastweb S.p.A.;
- Comando Militare Esercito Emilia-Romagna – Ufficio Personale Logistico e Servitù Militari – Sezione Logistica, poligoni e servitù militari;
- AUSL della Romagna – Sede di Forlì – Dipartimento di Sanità Pubblica;

e pertanto le stesse equivalgono ad assenso senza condizioni ai sensi dell'art. 14-bis, comma 4 della L. 241/90 e s.m.i.;

Valutato che le condizioni e prescrizioni, indicate ai fini dell'assenso nei pareri, nulla-osta ed autorizzazioni sopra riportati dalle amministrazioni e dai gestori di beni o servizi pubblici coinvolti nella Conferenza di Servizi, potevano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della Conferenza di servizi, come previsto all'art. 14-bis, comma 5 della L. 241/90 e s.m.i.;

Dato atto che con nota del 21/01/2021, PG/2021/9639, Arpae – SAC di Forlì-Cesena ha assunto la determinazione di conclusione positiva della Conferenza di Servizi decisoria, ai sensi dell'art. 14, comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., indetta in forma semplificata e in modalità asincrona, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni interessate, facendo salve le positive valutazioni in merito alla proposta di variante urbanistica da parte del Comune di Forlì, del Comune di Forlimpopoli e del Comune di Meldola che si devono esprimere con deliberazione del Consiglio Comunale, organo competente ai sensi di quanto stabilito dall'art 42 del D.Lgs. 267/00;

Evidenziato che per quanto riguarda l'esame delle osservazioni presentate da parte dei proprietari dei terreni interessati dalla realizzazione dell'opera, nell'"Allegato A alla Determinazione di conclusione positiva della Conferenza di servizi – "ESAME OSSERVAZIONI PERVENUTE E DECISIONI IN MERITO", di cui al PG/2021/9639 del 21/01/2021, tenendo conto delle controdeduzioni del proponente e sulla base delle valutazioni espresse dal Comune di Forlimpopoli, in qualità di Ente della Conferenza di Servizi, vengono assunte le decisioni definitive in merito alle osservazioni presentate dagli interessati ai sensi degli art. 11, comma 3 e art. 16, comma 6 della L.R. 37/2002 e s.m.i.;

Evidenziato, altresì, che nella sopraccitata determinazione di conclusione positiva della Conferenza di Servizi, di cui al PG/2021/9639 del 21/01/2021, si è tenuto conto delle condizioni e prescrizioni espresse dalle Amministrazioni e Gestori di beni o servizi pubblici coinvolti nella Conferenza di servizi, precisando che nell'ambito della predisposizione del provvedimento conclusivo si sarebbe proceduto ad uniformare i termini di riferimento temporale delle varie prescrizioni con le modalità esplicitate nella stessa determinazione conclusiva della Conferenza di servizi;

Valutato non opportuno accogliere il consiglio, contenuto nell'esito positivo della pre-valutazione di incidenza della Regione Emilia-Romagna assunto al protocollo di Arpae con PG/2021/9207, di non smantellare il tracciato del metanodotto esistente nei tratti limitrofi al sito di Rete Natura 2000 ZSC IT4080006 "Meandri del Fiume Ronco", dal momento che tali tratti, comunque esterni al sito, interessano terreni seminativi e dedicati a frutteti senza particolari valori ambientali-naturalistici, inoltre già interessati dai lavori per la posa del nuovo metanodotto, e per tale motivo non sono presenti i presupposti per derogare al principio generale del divieto di abbandono nel suolo di un "rifiuto", quale si configura la tubazione del metanodotto una volta dismessa (art. 192, comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.);

Dato atto che ai sensi dell'art. 6, comma 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. la Valutazione Ambientale Strategica non è necessaria trattandosi di un'opera la cui autorizzazione avrà, per legge, effetto di variante urbanistica;

Tenuto conto che con la Deliberazione n. 8 del 28/01/2021, (acquisita al protocollo di Arpae con PG/2021/19465), il Consiglio Comunale di Forlimpopoli ha deliberato:

“1. **Di prendere atto** del progetto definitivo del metanodotto denominato “RIFACIMENTO ALLACCIAMENTO COMUNE DI MELDOLA DN 150 (6”) DP 64 BAR ED OPERE CONNESSE CON RELATIVE DISMISSIONI”, costituito dagli elaborati progettuali redatti da SNAM messi a disposizione attraverso il link fornito da ARPAESAC(<https://drive.google.com/drive/folders/1rSms8KCCDL04LvIH9tpnCtmhXUYFio7Dusp=sharing>), acquisito agli atti del VI Settore con nota ARPAE SAC PG/2020/133700, in data 17/09/2020 di indizione della Conferenza dei Servizi e successive integrazioni.

[...]

4. **Di prendere atto** “DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA”, assunta da ARPAE in merito all'oggetto, con il relativo Allegato A “ESAME OSSERVAZIONI PERVENUTE E DECISIONI IN MERITO”, trasmessa da ARPAE SAC, in data 21/01/2021, con PG n. 9639/2021 del 21/01/2021, acquisita al prot. Com.le n. 1697/2021, allegata al presente atto per costituirne parte integrale e sostanziale.
5. **Di ratificare**, ai fini della localizzazione dell'opera pubblica e della variazione urbanistica che conseguirà al provvedimento conclusivo da parte di Arpae SAC di Forlì-Cesena ai sensi dell'art. 52-quater del D.P.R. n. 327/2001, il parere favorevole alla variante urbanistica espresso dal VI Settore Edilizia Privata Territorio e Ambiente (nota prot. n. 0001003/2021 in data 15/01/2021, “DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA CONFERENZA DI SERVIZI ART. 14, COMMA 2, L.241/90 E S.M.I. indetta da ARPAE con nota PG/2020/133700 del 21-09-2020), allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale.
6. **Di subordinare** la presente ratifica alle medesime condizioni e prescrizioni espresse ai punti A) e D) nell'atto del VI settore di cui al punto precedente cui si rimanda.
7. **Di prendere atto che**, delle 10 osservazioni pervenute sul progetto definitivo, n. 2 (osservazioni nn. 3 e 9) sono formulate da proprietari di terreni appartenenti al territorio del Comune di Forlimpopoli, e delle valutazioni evidenziate in merito dal VI Settore con nota prot. n. 20232 del 27/10/2020, trasmessa ad ARPAE, allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.
8. **Di prendere atto** della proposta di controdeduzioni formulata da SNAM alle osservazioni dei proprietari riguardanti il Comune di Forlimpopoli, (che si allega al presente atto per costituirne parte integrante, denominato “CONTRODEDUZIONI SNAM”.
9. **Di recepire**, per le motivazioni in essa contenute, richiamate al punto 6 soprastante, la suddetta nota del VI Settore di esame delle osservazioni pervenute.
10. **Di dare atto** che il provvedimento emanato da Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena a conclusione del procedimento unico di cui all'art. quater del D.P.R. n. 327/2001 avrà efficacia sulla variazione degli strumenti urbanistici comunali e pertanto la localizzazione dell'opera e i relativi vincoli espropriativi, in conformità al piano particellare proposto da SNAM, saranno recepiti d'ufficio [...]”;

Precisato che il Comune di Forlimpopoli con la Deliberazione di cui sopra ha dato atto che la variante urbanistica riguarda i seguenti elaborati tecnici, allegati quali parte integrante e sostanziale del presente atto:

- Allegato B.1: POC Stralcio – (STRALCIO PLANIMETRICO);
- Allegato B.2: RUE tavola 2 – Limitazioni delle attività di trasformazione e d'uso del territorio (STRALCIO PLANIMETRICO);
- Allegato B.3: Allegato_18125 10-LT-E -0150 r4 Elenco proprietari, Fogli e particelle catastali;
- Allegato B.4: Tav 18125-10-DT11E 1101 r3 Piano Particellare di esproprio- Aree di servitù e occupazione temporanea;

Tenuto conto che con Deliberazione n. 10 del 01/02/2021, (acquisita al protocollo di Arpae con PG/2021/31440) il Consiglio Comunale di Forlì ha deliberato:

“1. **Di prendere atto** del progetto definitivo del metanodotto denominato “RIFACIMENTO ALLACCIAMENTO COMUNE DI MELDOLA DN 150 (6”) DP 64 BAR ED OPERE CONNESSE CON RELATIVE DISMISSIONI”, costituito dagli elaborati progettuali redatti da SNAM, in atti;

2. Di esprimere *PARERE FAVOREVOLE* al suddetto progetto definitivo ed alla variazione urbanistica che conseguirà all'adozione del provvedimento conclusivo da parte di Arpae SAC di Forlì-Cesena ai sensi dell'art. 52-quater del D.P.R. n. 327/2001, come descritto in premessa, condizionato alle indicazioni e prescrizioni di cui ai seguenti pareri e autorizzazioni comunali, espressi nell'ambito della conferenza di servizi:
 - **Parere del Servizio urbanistica e edilizia privata – parere congiunto Unità gestione edilizia e Unità Pianificazione urbanistica PG 1550 del 08/01/2021** - in cui si dichiara che l'impianto di nuova previsione è compatibile con gli strumenti urbanistici vigenti, ferma restando l'esigenza di prevedere la localizzazione dell'opera con Variante urbanistica, a seguito dell'emanazione del provvedimento di autorizzazione da parte di ARPAE;
 - **Parere del Servizio Infrastrutture mobilità verde e arredo urbano PG 604/2021 del 05/01/2021** - FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI;
 - PARERE UNIONE COMUNI ROMAGNA FORLIVESE - PG 98265/2020 (assenza vincolo idrogeologico)
 - AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA CON PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO N.1 DEL 08.01.2001, Pg 1548/2021;
3. Di dare atto – come in premessa illustrato - che a seguito del deposito risultano pervenute ad Arpae SAC di Forlì-Cesena complessivamente **n. 10 osservazioni sul progetto definitivo, di cui n. 6 (osservazioni nn. 2, 4, 5, 6, 7, 10) formulate da proprietari di terreni appartenenti al territorio del Comune di Forlì**, per le quali è stata formulata una proposta di controdeduzioni da parte di SNAM (che si allega al presente atto per costituirne parte integrante, denominato "PROPOSTA CONTRODEDUZIONI SNAM ALLE OSSERVAZIONI PERVENUTE");
4. Di prendere atto e di recepire la suddetta proposta di controdeduzioni redatta da SNAM alle osservazioni dei proprietari pervenute sul progetto;
5. Di prendere atto che tali osservazioni dovranno essere successivamente esaminate e decise in sede di Conferenza di Servizi, da parte delle amministrazioni partecipanti alla conferenza, come previsto ai sensi dell'art. 11 comma 3 della LR 37/2002;
6. Di dare atto che il provvedimento emanato da Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena a conclusione del procedimento unico di cui all'art. quater del D.P.R. n. 327/2001 avrà diretta efficacia sulla variazione degli strumenti urbanistici comunali e pertanto la localizzazione dell'opera e i relativi vincoli espropriativi saranno recepiti d'ufficio [...];

Precisato che il Comune di Forlì con la Deliberazione di cui sopra ha dato atto che la variante urbanistica riguarda i seguenti elaborati tecnici, allegati quali parte integrante e sostanziale del presente atto:

- Allegati da C.1 a C.4: PSC – POC – RUE – tavole VA 35-36-39-42;
- Allegati da C.5 a C.8: POC – tavole 35-36-39-42;
- Allegati da C.9 a C.12: RUE – tavole 35-36-39-42;
- Allegato C.13: POC – Elenco Vincoli espropriativi;
- Allegato C.14: POC – Allegato vincoli espropriativi;

Tenuto conto che con la Deliberazione n. 25 del 22/03/2021, (acquisita al protocollo di Arpae con PG/2021/47538 del 26/03/2021), il Consiglio Comunale di Meldola ha deliberato in particolare:

- "1. Di prendere atto del progetto definitivo del metanodotto denominato "RIFACIMENTO ALLACCIAMENTO COMUNE DI MELDOLA DN 150 (6") DP 64 BAR ED OPERE CONNESSE CON RELATIVE DISMISSIONI", costituito dagli elaborati progettuali redatti da SNAM messi a disposizione attraverso il link fornito da ARPAE SAC con nota PG/2020/133700 acquisita al protocollo del Comune di Meldola al n. 15655 in data 18/09/2020 di indizione della Conferenza dei Servizi e successive integrazioni;

[...]

3. Di ratificare, ai fini della localizzazione dell'opera pubblica e della variazione urbanistica che conseguirà all'adozione del provvedimento conclusivo da parte di ARPAE SAC di Forlì-Cesena ai sensi dell'art. 52-quater

del D.P.R. n. 327/2001, il parere favorevole alla variante urbanistica espresso dal Responsabile Area Tecnica Opere Pubbliche, Gestione e Programmazione del Territorio (ALLEGATO_A);

4. Di subordinare la presente ratifica alle medesime condizioni e prescrizioni espresse nel suddetto ALLEGATO_A cui si rimanda;
5. Di prendere atto che, delle 2 osservazioni pervenute sul progetto definitivo, formulate da proprietari di terreni appartenenti al territorio del Comune di Meldola, e della proposta di 8 controdeduzioni formulata da SNAM alle osservazioni (che si allega al presente atto per costituirne parte integrante, denominato "CONTRODEDUZIONI SNAM" (ALLEGATO_B);
6. Di prendere atto dell'allegato elenco dei proprietari e delle aree interessati dall'apposizione del vincolo espropriativo (servitù), come riportati ed individuati nei seguenti elaborati del piano che si allegano quale parte integrante e sostanziale:
 - Allegato 18125-50-LT-E-0150_r3 e 18125-30-LT-E-0150_r4 - Elenco proprietari, Fogli e particelle catastali (ALLEGATO_C);
 - Tav. 18125-30-DT-4E-1101_r3 e 18125-50-DT-4E-1101_r2 - Piano Particellare di esproprio- Aree di servitù e occupazione temporanea"(ALLEGATO D);
7. Di dare atto che il provvedimento emanato da ARPAE S.A.C. di Forlì-Cesena a conclusione del procedimento unico di cui all'art. quater del D.P.R. n. 327/2001 avrà diretta efficacia sulla variazione degli strumenti urbanistici comunali e pertanto la localizzazione dell'opera e i relativi vincoli espropriativi, in conformità al piano particellare predisposto da SNAM, saranno recepiti d'ufficio nei seguenti elaborati urbanistici, che si allegano in stralcio alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale:
 - RUE – TAV P1.1 attuale (ALLEGATO E);
 - RUE – TAV P1.1 modificata (ALLEGATO F) [...]"

Precisato che il Comune di Meldola con la deliberazione di cui sopra ha dato atto che la variante urbanistica riguarda i seguenti elaborati tecnici, allegati quali parte integrante e sostanziale del presente atto:

- Allegato D.1: RUE – TAV P1.1 modificata (ALLEGATO F);
- Allegato D.2: Allegato 18125-50-LT-E-0150_r3 e 18125-30-LT-E-0150_r4 - Elenco proprietari, Fogli e particelle catastali (ALLEGATO_C)
- Allegato D.3: Tav. 18125-30-DT-4E-1101_r3 e 18125-50-DT-4E-1101_r2 - Piano Particellare di esproprio- Aree di servitù e occupazione temporanea"(ALLEGATO D);

Valutato che, sulla base di quanto sopra riportato, vi siano le condizioni per procedere al rilascio del provvedimento conclusivo, che comporta variante urbanistica, ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, dal momento che l'opera e le relative fasce di servitù non risultano attualmente previste negli strumenti urbanistici, e dichiarazione di pubblica utilità dei lavori, nel rispetto delle prescrizioni contenute nei pareri acquisiti sopraccitati;

Rilevato che il provvedimento conclusivo, ai sensi dell'art. 52-quater, comma 3 del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i., sostituisce le seguenti autorizzazioni, concessioni, approvazioni, pareri e nulla-osta necessari alla realizzazione e all'esercizio dell'opera in oggetto:

- parere preventivo relativo all'autorizzazione per il parallelismo ed attraversamento di infrastruttura stradale S.S. n. 9 "Via Emilia", ai sensi degli artt. 25, 26, 27, 28 del Codice della Strada D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 e degli artt. 65, 66, 67 e 69 del Regolamento per l'Esecuzione del C.d.S. D.P.R. 16/12/1992 n. 495, di competenza di ANAS S.p.A. – Area compartimentale Emilia-Romagna;
- parere inerente alla conformità urbanistica dell'opera e al titolo abilitativo edilizio ai sensi della L.R. 15/2013 e del D.P.R. 380/2001, di competenza del Comune di Forlimpopoli;
- valutazione studio previsionale impatto acustico opere di cantiere ai sensi dell'art. 11 della L.R. 15/2001 e s.m.i. di competenza del Comune di Forlimpopoli;
- nulla-osta per relativo agli attraversamenti della Strada Comunale delle Fondine, della Strada Vicinale Via Bertaccini e della Strada Vicinale Fornace Amici, di competenza del Comune di Forlimpopoli;

- parere inerente alla conformità urbanistica dell'opera e al titolo abilitativo edilizio ai sensi della L.R. 15/2013 e del D.P.R. 380/2001, di competenza del Comune di Forlì;
- valutazione studio previsionale impatto acustico opere di cantiere ai sensi dell'art. 11 della L.R. 15/2001 e s.m.i. di competenza del Comune di Forlì;
- parere favorevole per le opere di parallelismo e/o attraversamento della Strada vicinale Grotta Manini – Viale Bidente, della Strada comunale Via Maglianella, della Strada vicinale dei Giunchi, della Strada comunale Via La Canapona, della Strada comunale Via La Valle, della Strada comunale Via Maglianella, della Strada vicinale della Chiesa di competenza del Comune di Forlì;
- autorizzazione paesaggistica con procedimento semplificato n. 1 del 08/01/2021, PG n. 1548/2021, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. di competenza del Comune di Forlì;
- parere inerente alla conformità urbanistica dell'opera e al titolo abilitativo edilizio ai sensi della L.R. 15/2013 e del D.P.R. 380/2001, di competenza del Comune di Meldola;
- valutazione studio previsionale impatto acustico opere di cantiere ai sensi dell'art. 11 della L.R. 15/2001 e s.m.i. di competenza del Comune di Meldola;
- autorizzazione per le opere di attraversamento della Via Gualchiera e nulla-osta alle opere di attraversamento e parallelismo della Strada vicina denominata delle Fornaci (erroneamente indicata quale strada vicinale della Qualchiera) di competenza del Comune di Meldola;
- autorizzazione paesaggistica con procedimento semplificato n. 1_2021 del 13/01/2021, PG. n. 565 ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. di competenza del Comune di Meldola;
- nulla-osta per le opere di parallelismo e/o attraversamento delle strade S.P. n. 4 e S.P. n. 37, di competenza della Provincia di Forlì-Cesena;
- conformità alla strumentazione sovraordinata (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale) delle Varianti agli strumenti urbanistici dei Comuni di Forlimpopoli, Forlì e Meldola (localizzazione delle infrastrutture);
- nulla-osta archeologico di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini;
- esito positivo della pre-valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120 secondo le indicazioni della D.G.R. n. 1191/07 – SIC IT4080006 Meandri del Fiume Ronco, di competenza della Regione Emilia-Romagna – Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna;
- parere favorevole relativo alle autorizzazioni per le interferenze con i canali consorziali denominati Cavina - Ponticello Fondine Emilia – Ponticello Nuovo – Tibano;
- nulla osta alla costruzione ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 259/2003 rilasciato dal Ministero dello Sviluppo Economico-Comunicazioni, Ispettorato Territoriale dell'Emilia-Romagna, sulla base della planimetria timbrata da Telecom Italia S.p.A.;
- occupazione di aree del demanio idrico per attraversamento del Rio della Para, di competenza di Arpae – Direzione Tecnica Unità Progetto Demanio Idrico;
- nulla-osta idraulico, ai sensi del Regio Decreto 523/1904 e della D.G.R. 2363/2016, di competenza della Regione Emilia-Romagna Servizio – Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area Romagna;
- valutazioni sugli ostacoli e pericoli per la navigazione aerea ai sensi dell'art. 709, comma 2 del Codice della Navigazione, in relazione alla vicinanza con l'Aeroporto di Forlì, di competenza di E.N.A.C. Direzione Operazioni Nord Est sulla base del parere tecnico di E.N.A.V. S.p.A.;
- nulla-osta relativi ad interferenze con le infrastrutture esistenti di competenza di INRETE DISTRIBUZIONE S.p.A. (rete distribuzione gas metano), Hera S.p.A. – Struttura Operativa di Forlì-Cesena (rete fognaria e acquedotto), E-Distribuzione S.p.A. – Direzione territoriale Emilia-Romagna e Marche (rete di distribuzione energia elettrica), SEA S.r.l. (Canale Doria), S.F.I.R. S.p.A. in liquidazione (condotta interrata di competenza), Fastweb S.p.A. (rete di comunicazione), Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A. (acquedotto);

- nulla osta in merito alle servitù militari di competenza del Comando Marittimo Nord – Ufficio demanio e Infrastrutture, del Comando Militare Esercito Emilia-Romagna - Ufficio Personale, Logistico e Servitù Militari – Sezione Logistica, poligoni e servitù militari e dell'Aeronautica Militare Comando 1° Regione Aerea - Reparto Territorio e Patrimonio;

Dato atto che per quanto riguarda l'esame delle osservazioni presentate da parte dei proprietari dei terreni interessati dalla realizzazione dell'opera, si rimanda all'“Allegato A alla Determinazione di conclusione positiva della Conferenza di servizi – “ESAME OSSERVAZIONI PERVENUTE E DECISIONI IN MERITO””, di cui al PG/2021/9639 del 21/01/2021, che risulta parte integrante e sostanziale quale Allegato A del presente provvedimento, nel quale vengono assunte le decisioni definitive in merito alle osservazioni presentate ai sensi degli art. 11, comma 3 e art. 16, comma 6 della L.R. 37/2002 e s.m.i.;

Dato atto che è stato dato corso agli adempimenti previsti dalla legislazione in materia antimafia, ai sensi del D.Lgs. 159/2011, mediante richiesta di comunicazione liberatoria ai sensi dell'art. 88, comma 1 del medesimo Decreto relativa alla Società Snam Rete Gas S.p.A., inoltrata tramite la Banca Dati Nazionale unica per la documentazione Antimafia (B.D.N.A.) in data 12.02.2021, acquisita al prot. n. PR_MIUTG_Ingresso_0039666_20210212, alla quale ad oggi non risulta pervenuto alcun riscontro;

Tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 88, comma 4 e 4-bis del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., in merito ai termini per il rilascio della comunicazione antimafia, secondo cui:

- “4. *Nei casi previsti dai commi 2, 3 e 3-bis, il prefetto rilascia la comunicazione antimafia entro trenta giorni dalla data della consultazione di cui all'articolo 87, comma 1.*”;
- “4-bis. *Decorso il termine di cui al comma 4, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'articolo 89 [...]*”;

Acquisite pertanto le autocertificazioni di cui all'art. 89 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., attestanti l'insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del medesimo Decreto da parte dei soggetti della Società Snam Rete Gas S.p.A. e del relativo socio unico Snam S.p.A., complessivamente sottoposti a verifica antimafia;

Ritenuto, pertanto, di poter procedere anche in assenza delle suddette comunicazioni antimafia, ai sensi dell'art. 88, comma 4-bis del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., fatta salva la possibilità dell'Agenzia di revocare il presente atto, qualora l'esito delle verifiche effettuate dalla Prefettura competente attesti la sussistenza di cause interdittive ai sensi del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2015-99 recante “Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015”;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 114 del 19/11/2019;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL 2019-96 del 23/09/2019 con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;

Vista la Deliberazione del Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2020-1011 del 30/12/2020 con la quale è stato conferito al Dr. Cristian Silvestroni l'incarico di funzione denominato “Sanzioni ed Autorizzazioni ambientali specifiche (FC)”;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento, acquisita in atti, resa dal Responsabile del procedimento, Dr. Cristian

Silvestroni, Titolare dell'Incarico di funzione "Sanzioni ed Autorizzazioni ambientali specifiche (FC)", in riferimento al presente provvedimento, attesta l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

Su proposta del Responsabile del procedimento;

DETERMINA

1. **di autorizzare** la Società Snam Rete Gas S.p.A. alla realizzazione ed esercizio del metanodotto denominato "*Rifacimento Allacciamento comune di Meldola DN 150 (6") DP 64 bar ed opere connesse con relative dismissioni*" da realizzare nei Comuni di Forlì, di Forlimpopoli e di Meldola, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, dando atto che il presente provvedimento approva il progetto definitivo, formato dagli elaborati elencati al successivo punto 2., ed esplica gli effetti di cui all'art. 52-quater del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i. e all'art. 15 della L.R. 37/2002 e s.m.i.;
2. **di dare atto** che gli impianti dovranno essere costruiti e gestiti secondo le modalità tecniche previste negli elaborati di progetto presentati dalla Società Snam Rete Gas S.p.A. acquisiti in atti presso Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena con PG/2020/84943 del 12/06/2020 (istanza), come integrati o sostituiti con i successivi PG/2020/91369 del 25/06/2020 (integrazioni volontarie a completamento dell'istanza), PG/2020/163788 del 11/11/2020 (risposta a richiesta integrazioni) e PG/2020/160360 del 05/11/2020 (controdeduzioni alle osservazioni dei proprietari);
3. **di dare atto** che per quanto riguarda l'esame delle osservazioni presentate ad Arpae – SAC di Forlì-Cesena da parte dei proprietari dei terreni interessati dalla realizzazione dell'opera, si rimanda all'"Allegato A alla Determinazione di conclusione positiva della Conferenza di servizi – "ESAME OSSERVAZIONI PERVENUTE E DECISIONI IN MERITO"" della determinazione di conclusione positiva della Conferenza di servizi di cui al PG/2019/9639 del 21/01/2021, che risulta parte integrante e sostanziale quale Allegato A del presente provvedimento e nel quale vengono assunte le decisioni definitive in merito alle osservazioni presentate ai sensi dell'art. 11, comma 3 e dell'art. 16, comma 6 della L. R. 37/2002 e s.m.i.;
4. **di dare atto** che il rilascio del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 52-quater, comma 3 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i., **costituisce variazione agli strumenti urbanistici vigenti del Comune di Forlimpopoli**, come indicato negli elaborati "*POC Stralcio – (STRALCIO PLANIMETRICO)*" e "*RUE tavola 2 – Limitazioni delle attività di trasformazione e d'uso del territorio (STRALCIO PLANIMETRICO)*" allegati della Deliberazione del Consiglio Comunale di Forlimpopoli n. 8 del 28/01/2021, che risultano parte integrante e sostanziale quali Allegati B.1 e B.2 del presente provvedimento, **comportando l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio (asservimento e/o occupazione temporanea)** della durata di cinque anni dalla data del presente provvedimento, ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i. e degli artt. 8 e 13 della L.R. 37/2002 e s.m.i., sulle aree interessate dalla realizzazione ed esercizio del metanodotto come indicato nell'elaborato "*Allegato_18125 10-LT-E -0150 r4 Elenco proprietari, Fogli e particelle catastali*" e "*Tav 18125-10-DT11E 1101 r3 Piano Particellare di esproprio- Aree di servitù e occupazione temporanea*", allegati alla medesima Deliberazione, che risultano parte integrante e sostanziale quali Allegati B.3 e B.4 del presente provvedimento;
5. **di dare atto** che il rilascio del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 52-quater, comma 3 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i. **costituisce variazione agli strumenti urbanistici vigenti del Comune di Forlì**, come indicato negli allegati "*PSC – POC – RUE – tavole VA 35-36-39-42*", "*POC – tavole 35-36-39-42*", "*RUE – tavole 35-36-39-42*", allegati alla Deliberazione del Consiglio Comunale di Forlì n. 10 del 01/02/2021, che risultano parte integrante e sostanziale quali Allegati da C.1 a C.12 del presente provvedimento, **comportando l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio (asservimento e/o occupazione temporanea)** della durata di cinque anni dalla data del presente provvedimento, ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i. e degli artt. 8 e 13 della L.R. 37/2002 e s.m.i., sulle aree interessate dalla realizzazione ed esercizio del metanodotto come indicato negli allegati "*POC – Elenco Vincoli espropriativi*" e "*POC – Allegato vincoli espropriativi*" allegati alla medesima Deliberazione, che risultano parte integrante e sostanziale quali Allegati C.13 e C.14 del presente provvedimento;

6. **di dare atto** che il rilascio del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 52-quater, comma 3 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i., **costituisce variazione agli strumenti urbanistici vigenti del Comune di Meldola**, come indicato nell'elaborato *"RUE – TAV P.1.1 modificata (ALLEGATO F)"* allegato della Deliberazione del Consiglio Comunale di Meldola n. 25 del 22/03/2021, che risulta parte integrante e sostanziale quale Allegato D.1 del presente provvedimento, **comportando l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio (asservimento e/o occupazione temporanea)** della durata di cinque anni dalla data del presente provvedimento, ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i. e degli artt. 8 e 13 della L.R. 37/2002 e s.m.i., sulle aree interessate dalla realizzazione ed esercizio del metanodotto come indicato negli *elaborati "Allegato 18125-50-LT-E-0150_r3 e 18125-30-LT-E-0150_r4 - Elenco proprietari, Fogli e particelle catastali (ALLEGATO C)" e "Tav. 18125-30-DT-4E-1101_r3 e 18125-50-DT-4E-1101_r2 – Piano Particellare di esproprio-Aree di servitù e occupazione temporanea" (ALLEGATO D)"* allegati alla medesima Deliberazione, che risultano parte integrante e sostanziale quali Allegati D.2 e D.3 del presente provvedimento;
7. **di dichiarare** la pubblica utilità dell'opera in oggetto della durata di cinque anni dalla data del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 52-quater del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., dell'art. 15 della L.R. 37/2002 e s.m.i. e dell'art. 30, comma 1 del D.Lgs. 124/2000;
8. **di precisare** che la presente autorizzazione, ai sensi dell'art. 52-quater, comma 3 del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i., sostituisce le seguenti autorizzazioni, concessioni, approvazioni, pareri e nulla-osta necessari alla realizzazione e all'esercizio dell'opera in oggetto:
 - 8.1. parere preventivo relativo all'autorizzazione per il parallelismo ed attraversamento di infrastruttura stradale S.S. n. 9 "Via Emilia", ai sensi degli artt. 25, 26, 27, 28 del Codice della Strada D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 e degli artt. 65, 66, 67 e 69 del Regolamento per l'Esecuzione del C.d.S. D.P.R. 16/12/1992 n. 495, di competenza di ANAS S.p.A. – Area compartimentale Emilia-Romagna;
 - 8.2. parere inerente alla conformità urbanistica dell'opera e al titolo abilitativo edilizio ai sensi della L.R. 15/2013 e del D.P.R. 380/2001, di competenza del Comune di Forlimpopoli;
 - 8.3. valutazione studio previsionale impatto acustico opere di cantiere ai sensi dell'art. 11 della L.R. 15/2001 e s.m.i. di competenza del Comune di Forlimpopoli;
 - 8.4. nulla-osta per relativo agli attraversamenti della Strada Comunale delle Fondine, della Strada Vicinale Via Bertaccini e della Strada Vicinale Fornace Amici, di competenza del Comune di Forlimpopoli;
 - 8.5. parere inerente alla conformità urbanistica dell'opera e al titolo abilitativo edilizio ai sensi della L.R. 15/2013 e del D.P.R. 380/2001, di competenza del Comune di Forlì;
 - 8.6. valutazione studio previsionale impatto acustico opere di cantiere ai sensi dell'art. 11 della L.R. 15/2001 e s.m.i. di competenza del Comune di Forlì;
 - 8.7. parere favorevole per le opere di parallelismo e/o attraversamento della Strada vicinale Grotta Manini – Viale Bidente, della Strada comunale Via Maglianella, della Strada vicinale dei Giunchi, della Strada comunale Via La Canapona, della Strada comunale Via La Valle, della Strada comunale Via Maglianella, della Strada vicinale della Chiesa di competenza del Comune di Forlì;
 - 8.8. autorizzazione paesaggistica con procedimento semplificato n. 1 del 08/01/2021, PG n. 1548/2021, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. di competenza del Comune di Forlì;
 - 8.9. parere inerente alla conformità urbanistica dell'opera e al titolo abilitativo edilizio ai sensi della L.R. 15/2013 e del D.P.R. 380/2001, di competenza del Comune di Meldola;
 - 8.10. valutazione studio previsionale impatto acustico opere di cantiere ai sensi dell'art. 11 della L.R. 15/2001 e s.m.i. di competenza del Comune di Meldola;
 - 8.11. autorizzazione per le opere di attraversamento della Via Gualchiera e nulla-osta alle opere di attraversamento e parallelismo della Strada vicina denominata delle Fornaci (erroneamente indicata quale strada vicinale della Qualchiera) di competenza del Comune di Meldola;
 - 8.12. autorizzazione paesaggistica con procedimento semplificato n. 1_2021 del 13/01/2021, PG. n. 565 ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. di competenza del Comune di Meldola;
 - 8.13. nulla-osta per le opere di parallelismo e/o attraversamento delle strade S.P. n. 4 e S.P. n. 37, di competenza della Provincia di Forlì-Cesena;

- 8.14 conformità alla strumentazione sovraordinata (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale) delle Varianti agli strumenti urbanistici dei Comuni di Forlimpopoli, Forlì e Meldola (localizzazione delle infrastrutture);
- 8.15 nulla-osta archeologico di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini;
- 8.16 esito positivo della pre-valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120 secondo le indicazioni della D.G.R. n. 1191/07 – SIC IT4080006 Meandri del Fiume Ronco, di competenza della Regione Emilia-Romagna – Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna;
- 8.17 parere favorevole relativo alle autorizzazioni per le interferenze con i canali consorziali denominati Cavina - Ponticello Fondine Emilia - Ponticello Nuovo – Tibano;
- 8.18 nulla osta alla costruzione ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 259/2003 rilasciato dal Ministero dello Sviluppo Economico-Comunicazioni, Ispettorato Territoriale dell'Emilia-Romagna, sulla base della planimetria timbrata da Telecom Italia S.p.A.;
- 8.19 occupazione di aree del demanio idrico per attraversamento del Rio della Para, di competenza di Arpae – Direzione Tecnica Unità Progetto Demanio Idrico;
- 8.20 nulla-osta idraulico, ai sensi del Regio Decreto 523/1904 e della D.G.R. 2363/2016, di competenza della Regione Emilia-Romagna Servizio – Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area Romagna;
- 8.21 valutazioni sugli ostacoli e pericoli per la navigazione aerea ai sensi dell'art. 709, comma 2 del Codice della Navigazione, in relazione alla vicinanza con l'Aeroporto di Forlì, di competenza di E.N.A.C. Direzione Operazioni Nord Est sulla base del parere tecnico di E.N.A.V. S.p.A.;
- 8.22 nulla-osta relativi ad interferenze con le infrastrutture esistenti di competenza di INRETE DISTRIBUZIONE S.p.A. (rete distribuzione gas metano), Hera S.p.A. – Struttura Operativa di Forlì-Cesena (rete fognaria e acquedotto), E-Distribuzione S.p.A. – Direzione territoriale Emilia-Romagna e Marche (rete di distribuzione energia elettrica), SEA S.r.l. (Canale Doria), S.F.I.R. S.p.A. in liquidazione (condotta interrata di competenza), Fastweb S.p.A. (rete di comunicazione), Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A. (acquedotto);
- 8.23 nulla osta in merito alle servitù militari di competenza del Comando Marittimo Nord – Ufficio demanio e Infrastrutture, del Comando Militare Esercito Emilia-Romagna - Ufficio Personale, Logistico e Servitù Militari – Sezione Logistica, poligoni e servitù militari e dell'Aeronautica Militare Comando 1° Regione Aerea - Reparto Territorio e Patrimonio;
9. **di precisare** che l'autorizzazione è vincolata al rispetto delle prescrizioni di carattere generale sotto elencate:
- 9.1 i lavori dovranno avere inizio entro un anno e concludersi entro cinque anni dalla data del presente provvedimento;
- 9.2 la data di inizio lavori dovrà essere preventivamente comunicata a Arpae – SAC di Forlì-Cesena, al Comune di Forlì – Servizio Pianificazione Urbanistica e Sviluppo Economico, al Comune di Forlimpopoli – Servizio Edilizia Privata, Territorio e Ambiente e al Comune di Meldola – Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio;
- 9.3 dovranno essere osservate le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, alla Legge Regionale 21/10/2004, n. 23 e alla Legge Regionale 30/07/2013, n. 15, nonché di tutte le norme degli strumenti urbanistici e dei Regolamenti Comunali vigenti in materia (edilizia, igiene, occupazione suolo pubblico, ecc.);
- 9.4 dovranno essere osservate le norme tecniche di buona costruzione;
- 9.5 dovranno essere presentate tempestivamente eventuali varianti al progetto che si ravvisassero necessarie durante l'esecuzione dei lavori per la prescritta preventiva approvazione;
- 9.6 dovranno essere soddisfatte, prima dell'inizio e durante il corso dei lavori, le richieste di visite di ispezione prescritte, da effettuarsi dai tecnici comunali, a norma del vigente Regolamento Edilizio;
- 9.7 l'opera dovrà essere realizzata e collaudata in conformità alle normative di sicurezza vigenti con particolare riferimento alla *“Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e*

sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8" di cui al Decreto del Ministero della Sviluppo Economico del 17/04/2008;

- 9.8 dovranno essere comunicati tempestivamente ad Arpae – SAC di Forlì-Cesena, al Comune di Forlì - Servizio Pianificazione Urbanistica e Sviluppo Economico, al Comune di Forlimpopoli – Servizio Edilizia Privata, Territorio e Ambiente e al Comune di Meldola – Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio:
 - 9.8.1 la conclusione dei lavori;
 - 9.8.2 l'esito del collaudo;
 - 9.8.3 la messa in esercizio dell'impianto;
 - 9.9 all'interno del terreno di cui alla particella n. 22 del Foglio n. 262 del Comune di Forlì, la Società Snam Rete Gas S.p.A. dovrà realizzare a propria cura e spese una protezione alla condotta nel tratto interessato dal futuro cancello, per consentire il transito anche di mezzi pesanti sopra di essa, mentre per le future opere murarie e di fondazione la proprietà dovrà tener conto della presenza del metanodotto in pressione di prima specie (si vedano le decisioni sull'osservazione n. 2 dell'Allegato A al presente provvedimento);
 - 9.10 all'interno del terreno di cui alle particelle nn. 80, 78, 81, 82, 600, 644, 646, 648, 650, 652, 654 del Foglio n. 287 del Comune di Forlì, l'impresa realizzatrice dei lavori del metanodotto, sulla scorta della planimetria aggiornata con i sottoservizi della proprietà (condotte irrigue in pressione, cavo elettrico), dovrà operare scoprendo tali condotte e posando di conseguenza il metanodotto, senza interrompere la fornitura dei servizi all'azienda agricola (si vedano le decisioni sulle osservazioni nn. 6 e 7 dell'Allegato A al presente provvedimento);
 - 9.11 all'interno del terreno di cui alla particella n. 247 del Foglio n. 275 del Comune di Forlì, la Società Snam Rete Gas S.p.A. dovrà contattare la Ditta proprietaria e condividere con la stessa uno spessore ragionevole dello scotico da effettuarsi nel terreno interessato dai lavori (si vedano le decisioni sull'osservazione n. 10 dell'Allegato A al presente provvedimento);
 - 9.12 il terreno escavato durante le attività di cantiere per la realizzazione delle trincee di posa delle tubazioni rimosso durante le operazioni di scavo dovrà essere gestito in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 185, comma 1 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. e dal D.P.R. 120/2017 sulla gestione delle terre e rocce da scavo. In particolare si precisa che, nel caso in cui gli esiti delle verifiche analitiche da effettuare sui campioni rappresentativi del terreno rimosso mostrino concentrazioni superiori ai valori di Concentrazione Soglia di Contaminazione (CSC) di cui alla Tabella 1 dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (in riferimento alla specifica destinazione d'uso dell'area), dovranno essere attivate le procedure previste dagli artt. 242 e seguenti del medesimo Decreto in materia di bonifica di siti contaminati;
 - 9.13 la realizzazione di eventuali sistemi di wellpoint, pozzi drenanti (finalizzati all'abbassamento temporaneo dei livelli di falda durante l'effettuazione degli scavi per la realizzazione dell'opera) dovrà essere preliminarmente comunicata all'Unità Demanio Idrico di Arpae – SAC di Forlì-Cesena, con un preavviso di almeno 15 giorni ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 17 del Regolamento Regionale dell'Emilia-Romagna n. 41/2001;
 - 9.14 l'utilizzo di acqua sotterranea per l'effettuazione dei collaudi idraulici delle condotte messe in opera, è subordinato alla preventiva richiesta di concessione all'Unità Demanio Idrico di Arpae – SAC di Forlì-Cesena, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 6 o dall'art. 36 del Regolamento Regionale dell'Emilia-Romagna n. 41/2001;
10. **di precisare** che l'autorizzazione è vincolata al rispetto delle seguenti prescrizioni per il superamento delle interferenze relative all'esecuzione dei lavori di attraversamento S.S. 9 "Via Emilia" al km 42+345 in Comune di Forlimpopoli (FC) (parere rilasciato da ANAS S.p.A. - Area compartimentale Emilia-Romagna con nota prot. n. 21402 del 14/01/2021, assunto al protocollo di Arpae con PG/2021/5938 del 15/01/2021):
- 10.1 per l'inizio dei lavori la Società SNAM Rete Gas S.p.A. dovrà attendere la conclusione dell'iter del processo autorizzativo già avviato, ai sensi degli art. 25, 26, 27, 28 del Codice della Strada (D.Lgs. 30/04/1992, n. 285) e degli art. 65, 66, 67 e 69 del Regolamento per l'Esecuzione del D.P.R. 16/12/1992, n. 495. Gli interventi richiesti restano comunque subordinati alle seguenti prescrizioni minime:

- 10.1.1 durante l'esecuzione dei lavori è vietato interrompere e comunque ostacolare il transito lungo la strada statale, così come non dovrà essere ostacolato il libero deflusso delle acque sul piano viabile e nei fossi di scolo;
- 10.1.2 qualora per l'esecuzione dei lavori si rendessero in seguito necessari provvedimenti di regolarizzazione della circolazione veicolare della strada statale, il Concessionario dovrà richiedere ad ANAS specifica autorizzazione;
- 10.1.3 il Concessionario dovrà provvedere ad effettuare, a propria cura e spese, tutte le prove tecniche secondo le previsioni delle normative vigenti, ed in ogni caso durante il corso dei lavori dovrà sempre essere garantita, sia la circolazione del traffico sulla strada statale che la stabilità del rilevato stradale e delle opere esistenti.
- Si precisa che il Capo Cantoniere vigilerà affinché non vengano commessi abusi e, in caso contrario, provvederà ad elevare verbale di contravvenzione contestando la violazione ai sensi del vigente Codice della Strada”;

11. **di precisare** che l'autorizzazione è vincolata al rispetto delle seguenti prescrizioni inerenti la conformità urbanistica dell'opera e al Titolo abilitativo edilizio ai sensi della L.R. 15/2013 e del D.P.R. 380/2001 del Comune di Forlimpopoli (trasmesso dal VI° Settore Edilizia Privata, Territorio e Ambiente del medesimo Comune con nota del 15/01/2021, prot. n. 1003/2021, assunta al protocollo di Arpa con PG/2021/6340 del 15/01/2021):

- 11.1 in previsione della realizzazione della rotatoria al posto dell'attuale incrocio fra l'asse di scorrimento e la Via Amendola, qualora il progetto prevedesse la modifica della posizione attuale dell'impianto fuori terra, la Società SNAM Rete Gas S.p.A. dovrà provvedere allo spostamento dell'impianto, a cura e sue spese, al momento della modifica di detta viabilità;
- 11.2 le operazioni di scavo interne al sub-ambito 9 vasche SFIR dell'Accordo Territoriale, in particolare quelle connesse alla rimozione della vecchia tubazione dovranno avvenire rispettando la conformazione morfologica e naturalistica del luogo, oltreché la sicurezza degli argini;
- 11.3 dovrà essere ripristinato il percorso ciclabile-pedonale interessato, garantito il rispetto e la sicurezza degli argini esistenti;
- 11.4 per quanto riguarda la Rete ecologica in prossimità della SP 37, stante la stretta vicinanza dell'area di cantiere, se danneggiata o rimossa, andrà ricostituita nelle forme e nella tipologia della vegetazione esistente; parimenti dicasi per ogni eventuale danneggiamento o abbattimento di alberature, con rimando al Regolamento del verde comunale;
- 11.5 in prossimità dell'edificio insistente sulla particella 60 del Fg. 17, in angolo Via delle Fondine – Via Fornace Amici, è necessario che siano verificate le condizioni e le distanze di sicurezza previste;

12. **di precisare** che l'autorizzazione è vincolata al rispetto delle seguenti prescrizioni inerenti la valutazione acustica delle attività di cantiere ai sensi dell'art. 11 della L.R. 15/2001 e s.m.i. del Comune di Forlimpopoli (trasmesso dal VI° Settore Edilizia Privata, Territorio e Ambiente del medesimo Comune con nota del 15/01/2021, prot. n. 1003/2021, assunta al protocollo di Arpa con PG/2021/6340 del 15/01/2021):

- 12.1 dovranno essere rispettate le condizioni previste nelle Norme della Zonizzazione acustica comunale (cap. 2.13. cantieri), come integrate da quelle di più recente istituzione di cui alla D.G.R. 1197 del 21/09/2020, CRITERI PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE, IN DEROGA AI LIMITI ACUSTICI NORMATIVI, AI SENSI DELL'ART. 11, COMMA 1, DELLA L.R. 9 MAGGIO 2001, N. 15., allegato, cap. 3;
- 12.2 trattandosi di cantiere esterno, durante gli orari in cui è consentito l'utilizzo di macchinari rumorosi, non dovrà mai essere superato il valore limite $L_{Aeq} 0 70$ dB (A) con $T_m > 10$ minuti, rilevato in facciata ai ricettori;
- 12.3 l'avvio del cantiere dovrà essere comunicato allo Sportello Unico del Comune di Forlimpopoli con almeno 20 giorni di preavviso;
- 12.4 qualora si verificasse l'impossibilità del rispetto anche di una sola delle condizioni di cui sopra, andrà fatta richiesta di specifica autorizzazione in deroga al Comune di Forlimpopoli, secondo le modalità definite nella D.G.R. 1197/2020;

13. **di precisare** che l'autorizzazione è vincolata al rispetto delle seguenti prescrizioni per l'effettuazione di ripristini dopo l'esecuzione di scavi nella pavimentazione delle strade comunali e private o vicinali di uso pubblico inerenti il nulla-osta relativo agli attraversamenti della Strada Comunale delle Fondine, della Strada Vicinale Via Bertaccini e della Strada Vicinale Fornace Amici di competenza del Comune di Forlimpopoli (trasmessa dal 5° Settore – Lavori Pubblici del medesimo Comune con nota del 14/01/2021, prot. n. 811, assunta al protocollo di Arpae con PG/2021/6340 del 15/01/2021):

13.1 ESECUZIONE DI TAGLI LONGITUDINALI RISPETTO ALL'ASSE STRADALE (COLLETTORI E CANALIZZAZIONI PRINCIPALI)

- a. gli scavi dovranno interessare solo la superficie stradale necessaria per consentire la posa della canalizzazione;
- b. il taglio del piano viabile bitumato dovrà essere eseguito con martello demolitore o macchina taglia-asfalto, muniti di apposita attrezzatura a vanghetta;
- c. la condotta dovrà essere posta alla profondità minima di 1,00 m dal piano viabile e comunque a non meno di 0,50 m sopra il fondo originario dei fossi stradali o dal piano di posa della eventuale loro tombinatura;
- d. il riempimento degli scavi entro la carreggiata dovrà essere eseguito per la intera profondità fino alla quota di -10 cm rispetto al piano viabile, con misto granulare stabilizzato, cementato con 80 kg di cemento per mc di inerte, premiscelato;
- e. lo strato di 10 cm fino al piano viabile sarà riempito con conglomerato bituminoso tipo binder chiuso (con pezzatura 0-18 mm). Una volta costipato il binder lo stesso sarà cosparso di emulsione bituminosa al 55% e sabbia al fine di eliminare la porosità superficiale del conglomerato;
- f. il ripristino vero e proprio della pavimentazione stradale sarà effettuato dopo anni uno dalla realizzazione del binder. Tale ripristino sarà effettuato con conglomerato bituminoso di tipo semichiuso con pezzatura 0-9 mm, avrà spessore finito non inferiore a 3 cm. Il tappeto di usura sarà esteso a metà carreggiata stradale e dovrà essere raccordato con la corsia non toccata dai lavori. Pertanto sull'intera carreggiata da ripavimentare sarà eseguita una fresatura della pavimentazione esistente di spessore pari a quella del nuovo tappeto;
- g. tutte le parti della strada, le relative pertinenze e le opere d'arte esistenti, i manufatti, la segnaletica, eventualmente danneggiati durante la esecuzione dei lavori dovranno essere prontamente e perfettamente ripristinati a cura e spese del titolare della presente autorizzazione;
- h. per tutta la durata dei lavori, fino al definitivo e corretto ripristino della pavimentazione stradale e di tutte le altre parti della strada eventualmente danneggiate, dovrà essere installata la segnaletica sia diurna che notturna prescritta in simili circostanze dal vigente Codice della Strada;
- i. l'Amministrazione Comunale sarà sollevata ed indenne da qualsiasi pretesa o molestia, anche giudiziaria, che per effetto della presente autorizzazione ed in conseguenza alla costruzione delle suindicate opere e del loro esercizio, potesse pervenirle da terzi, intendendosi che il presente benessere viene rilasciato senza pregiudizio dei diritti dei terzi stessi;
- j. dovranno essere rispettate anche le ulteriori prescrizioni tecniche, eventualmente, impartite in loco dal personale dipendente dell'Amministrazione Comunale nell'interesse della proprietà stradale e per la tutela della sicurezza del traffico;
- k. i lavori di cui alla presente autorizzazione (manto di usura escluso) dovranno essere ultimati entro il termine di mesi 12 dalla data di rilascio, salvo proroga da richiedere all'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine fissato; il manto di usura dovrà essere eseguito non prima di mesi 12 e non dopo mesi 18 dalla esecuzione del binder;
- l. tutti i lavori che interessano direttamente e indirettamente la Strada comunale di cui all'oggetto e le sue pertinenze, dovranno essere eseguite nel pieno rispetto di tutte le norme di sicurezza vigenti in materia, al momento dell'esecuzione dei medesimi;
- m. l'inizio dei lavori dovrà preventivamente essere comunicato all'Ufficio Tecnico Comunale;
- n. la fine dei lavori dovrà essere comunicata all'Ufficio Tecnico Comunale entro trenta giorni;

- o. sarà cura della Ditta richiedente ottenere, presso l'Ufficio Lavori Pubblici l'Ordinanza che impone le opportune limitazioni al traffico veicolare durante i lavori sulla strada in oggetto ai sensi del vigente Codice della Strada (Segnaletica temporanea);
- p. per pavimentazioni diverse dal conglomerato bituminoso saranno impartite disposizioni e istruzioni speciali caso per caso.

13.2 ESECUZIONE DI TAGLI TRASVERSALI RISPETTO ALL'ASSE STRADALE (ALLACCIAMENTI PRIVATI)

- a. gli scavi dovranno interessare solo la superficie stradale necessaria per consentire la posa della canalizzazione;
- b. il taglio del piano viabile bitumato dovrà essere eseguito con martello demolitore o macchina taglia-asfalto, muniti di apposita attrezzatura a vanghetta;
- c. la condotta dovrà essere posta alla profondità minima di 0,80 m dal piano viabile e comunque a non meno di 0,50 m sopra il fondo originario dei fossi stradali o dal piano di posa della eventuale loro tombinatura;
- d. il riempimento degli scavi entro la carreggiata dovrà essere eseguito per la intera profondità fino alla quota di -10 cm rispetto al piano viabile, con misto granulare stabilizzato opportunamente costipato;
- e. lo strato di 10 cm fino al piano viabile sarà riempito con conglomerato bituminoso tipo binder chiuso (con pezzatura 0-18 mm). Una volta costipato il binder lo stesso sarà cosparso di emulsione bituminosa al 55% e sabbia al fine di eliminare la porosità superficiale del conglomerato;
- f. il ripristino vero e proprio della pavimentazione stradale sarà effettuato dopo anni uno dalla realizzazione del binder. Tale ripristino sarà effettuato con conglomerato bituminoso di semichiuso con pezzatura 0-9 mm, ed avrà spessore finito non inferiore a 3cm. Il tappeto di usura coprirà l'area di scavo e dovrà essere raccordato con la superficie non toccata dai lavori. Pertanto sulla striscia di scavo medesima sarà eseguita una fresatura della pavimentazione di spessore pari a quella del nuovo tappeto;
- g. tutte le parti della strada, le relative pertinenze e le opere d'arte esistenti, i manufatti, la segnaletica, eventualmente danneggiati durante la esecuzione dei lavori dovranno essere prontamente e perfettamente ripristinati a cura e spese del titolare della presente autorizzazione;
- h. per tutta la durata dei lavori, fino al definitivo e corretto ripristino della pavimentazione stradale e di tutte le altre parti della strada eventualmente danneggiate, dovrà essere installata la segnaletica sia diurna che notturna prescritta in simili circostanze dal vigente Codice della Strada;
- i. l'Amministrazione Comunale sarà sollevata ed indenne da qualsiasi pretesa o molestia, anche giudiziaria, che per effetto della presente autorizzazione ed in conseguenza alla costruzione delle suindicate opere e del loro esercizio, potesse pervenirle da terzi, intendendosi che il presente benessere viene rilasciato senza pregiudizio dei diritti dei terzi stessi;
- j. dovranno essere rispettate anche le ulteriori prescrizioni tecniche, eventualmente, impartite in loco dal personale dipendente dell'Amministrazione Comunale nell'interesse della proprietà stradale e per la tutela della sicurezza del traffico;
- k. i lavori di cui alla presente autorizzazione (manto di usura escluso) dovranno essere ultimati entro il termine di mesi 2 dalla data di rilascio; il manto di usura dovrà essere eseguito non prima di mesi 12 e non dopo mesi 18 dalla esecuzione del binder;
- l. tutti i lavori che interessano direttamente e indirettamente la Strada comunale di cui all'oggetto e le sue pertinenze, dovranno essere eseguiti nel pieno rispetto di tutte le norme di sicurezza vigenti in materia, al momento dell'esecuzione dei medesimi;
- m. la fine dei lavori dovrà essere comunicata all'Ufficio Tecnico Comunale;
- n. sarà cura della Ditta richiedente ottenere, presso l'Ufficio Lavori Pubblici, l'eventuale Ordinanza qualora siano necessarie limitazioni al traffico veicolare durante i lavori sulla strada in oggetto ai sensi del vigente Codice della Strada (Segnaletica temporanea);

- o. per pavimentazioni diverse dal conglomerato bituminoso saranno impartite disposizioni e istruzioni speciali caso per caso;
14. **di precisare** che l'autorizzazione è vincolata al rispetto delle seguenti prescrizioni inerenti la conformità urbanistica dell'opera e al Titolo abilitativo edilizio ai sensi della L.R. 15/2013 e del D.P.R. 380/2001 del Comune di Forlì (trasmessa dal Servizio Urbanistica e Edilizia Privata del medesimo Comune con nota del 08/01/2021, prot. n. 1550, assunta al protocollo di Arpae con PG/2021/2598 del 11/01/2021):
- 14.1 visto che le opere progettuali previste non sono soggette a richiesta di autorizzazione, in quanto ricadono nel dispositivo dell'art. 7 del Regolamento comunale del verde pubblico e privato (interventi non soggetti al Regolamento), le stesse dovranno essere oggetto di preventiva comunicazione all'ufficio comunale competente del Comune di Forlì (Servizio Infrastrutture, Mobilità verde e arredo urbano – Unità Verde);
15. **di precisare** che l'autorizzazione è vincolata al rispetto delle seguenti prescrizioni inerenti la valutazione acustica delle attività di cantiere ai sensi dell'art. 11 della L.R. 15/2001 e s.m.i. del Comune di Forlì (trasmessa dal Servizio Urbanistica e Edilizia Privata del medesimo Comune con nota del 08/01/2021, prot. n. 1550, assunta al protocollo di Arpae con PG/2021/2598 del 11/01/2021):
- 15.1 prima dell'inizio dei lavori, la Ditta dovrà richiedere la deroga rumori per attività temporanee di cantiere, come previsto dalle NTA e dal Regolamento Attività Rumorose del Comune di Forlì;
16. **di precisare** che l'autorizzazione è vincolata al rispetto delle seguenti prescrizioni inerenti il parere favorevole per le opere di parallelismo e/o attraversamento della Strada vicinale Grotta Manini – Viale Bidente, della Strada comunale Via Maglianella, della Strada vicinale dei Giunchi, della Strada comunale Via La Canapona, della Strada comunale Via La Valle, della Strada comunale Via Maglianella, della Strada vicinale della Chiesa di competenza del Comune di Forlì (trasmessa dal Servizio Infrastrutture Mobilità Verde e Arredo Urbano con nota prot. n. 604/2021 del 05/01/2021, assunta al protocollo di Arpae con PG/2021/2598 del 11/01/2021):
- 16.1 per l'esecuzione dei lavori su suolo pubblico dovranno essere osservate le norme e le condizioni (es. modalità di riempimento degli scavi, modalità e tempistiche di ripristino definitivo, ecc.) di cui al Regolamento comunale per l'esecuzione di interventi nel suolo e sottosuolo stradale e per la gestione dei cantieri temporanei stradali approvato con Delibera di C.C. in data 13/06/2017 n. 51 ed alle disposizioni sulla circolazione stradale di cui al D.Lgs 30/4/1992 n° 285 e successive modificazioni e D.P.R 16/12/1992, n. 495, intendendosi il richiedente responsabile civilmente e penalmente per qualsiasi inconveniente che, direttamente o indirettamente, dovesse verificarsi in dipendenza dell'esecuzione dei lavori in questione;
- 16.2 la Società Snam Rete Gas S.p.A. è obbligata a provvedere a proprie cure e spese alla continua manutenzione in perfetta efficienza delle opere e del sedime stradale sovrastante nel preciso stato in cui sono concessi, e all'esecuzione di tutti i lavori di riparazione, di variante, di completamento e di perfezionamento occorrenti durante l'esercizio della concessione;
- 16.3 i lavori dovranno essere condotti in modo da limitare al massimo l'intralcio alla circolazione stradale e comunque secondo le disposizioni prescrittive impartite dagli Uffici competenti;
- 16.4 qualora gli interventi autorizzati dovessero comportare limitazioni e/o disagi ai trasporti, il Concessionario dovrà contattare preventivamente i Gestori dei Trasporti Pubblici e concordare con essi possibili soluzioni da adottare;
- 16.5 durante l'esecuzione dei lavori e sino ad avvenuta sistemazione del piano di calpestio con conglomerati bituminosi, dovrà essere predisposta dal richiedente, a propria cura e spese, idonea segnaletica stradale di preavviso di lavori in corso e di protezione e delimitazione della zona stradale manomessa, come prescritto dal Nuovo Codice della Strada D.lg. 30 aprile 1992, n. 285 e relativo Regolamento d'esecuzione D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495. Ulteriori disposizioni relative alla segnaletica di cantiere possono essere impartite dagli Uffici competenti;
- 16.6 il controllo e la manutenzione di ogni elemento che interessi aree comunali (come botole, pozzetti, condutture in genere, ...), in quanto di proprietà del soggetto erogante il servizio interrato, è a suo carico; vanno quindi compresi anche gli interventi di adeguamento del manufatto a seguito

- eventuali interventi sulle strutture stradali eseguiti dal Comune (ad esempio, rimessa in quota delle botole in seguito alla posa di tappeto in conglomerato bituminoso sulla sede stradale);
- 16.7 al fine di evitare eventuali interferenze con condotte stradali e con cavi di altre Società o Enti, il richiedente dovrà prendere accordi direttamente con tali Società o Enti, al fine di individuare preventivamente il percorso esatto delle condotte;
- 16.8 per evitare eventuali danneggiamenti ad alberature, il richiedente dovrà prendere accordi direttamente con gli uffici preposti del Comune e rispettare comunque il Regolamento del Servizio Verde (distanza mt. 2,50 dalle alberature);
- 16.9 dovrà essere assicurato l'accesso alle proprietà in fregio alle quali saranno eseguiti i lavori;
- 16.10 dovrà essere assicurata l'incolumità delle persone mediante l'apposizione di protezioni e di segnalazioni luminose nelle ore notturne;
- 16.11 dovranno essere opportunamente sorrette o ripristinate correttamente, le tubazioni o i cavi di ogni genere, attraversanti gli scavi;
- 16.12 gli scavi dovranno essere armati quando vi sia pericolo di franamenti ed a lavoro ultimato dovranno risultare perfettamente colmati e costipati;
- 16.13 dovranno essere ripristinate tutte le pertinenze stradali eventualmente danneggiate durante i lavori, secondo le prescrizioni dei competenti uffici comunali (marciapiedi, banchine, parcheggi, suolo pubblico in genere) compreso la messa in quota della botola d'ispezione e il rifacimento della segnaletica orizzontale preesistente cancellata o danneggiata, nel periodo compreso tra i ripristini di 1° e di 2° tempo;
- 16.14 con riferimento al rifacimento della segnaletica definitiva orizzontale, si dovrà riutilizzare lo stesso tipo di materiale esistente prima delle lavorazioni (es: post-spruzzato, termoplastico, ecc...) e nel rispetto della norma UNI EN e secondo le disposizioni impartite dagli Uffici Comunali;
- 16.15 per tutta la durata dei lavori si chiede la presenza costante di personale qualificato di sorveglianza, incaricato dal richiedente con il compito di verificare che l'impresa esecutrice adempia a tutte le condizioni sopra esposte ed a quanto eventualmente richiesto dal personale dell'Amministrazione Comunale o comunque incaricato; si precisa fin d'ora che, nel caso in cui si riscontrasse l'uso di materiali non idonei e tali da compromettere in qualsiasi modo l'integrità del corpo stradale, si dovrà procedere alla loro rimozione o sostituzione con quanto sarà richiesto. La mancata, costante, presenza di detto personale di sorveglianza potrà comportare l'immediata sospensione dei lavori;
- 16.16 resta a carico del richiedente ogni onere di ricarica e ripristino della pavimentazione stradale, qualora si verificassero, anche negli anni futuri, abbassamenti o dissesti del corpo stradale, inerenti o conseguenti la esecuzione delle opere autorizzate con il presente atto, come pure l'onere dello spostamento degli impianti in diversa sede, in conseguenza della realizzazione, da parte dell'Amministrazione Comunale, di interventi di rilevante interesse per la collettività;
- 16.17 qualora un intervento crei situazioni di pericolo alla circolazione, fatto salvo quanto già stabilito dal Codice della Strada, l'Ufficio competente lo segnalerà al soggetto al quale è stata rilasciata la concessione e/o autorizzazione al lavoro, diffidandolo, anche a mezzo fax/e-mail, a ricreare le condizioni di sicurezza entro un termine congruo;
- 16.18 in caso di mancato intervento, nel termine fissato, il Comune procederà d'ufficio mediante il gestore "Global Service" addebitandone i costi al soggetto inadempiente mediante trattenuta sulla cauzione o con escussione dalla polizza fidejussoria eventualmente presentata. Si richiama in proposito l'art. 201 comma 19, del Codice III, che dispone: "Ai lavori eseguiti sulle infrastrutture viarie da soggetti autorizzati, comprese le società partecipate dal Comune, che comportino il taglio del manto stradale, deve seguire il regolare ripristino; se, decorsi i dovuti tempi di assestamento, il manto non risulta adeguatamente risistemato, l'ufficio comunale competente ne richiede l'esatto ripristino entro un termine essenziale e, qualora non eseguito, il Comune proprietario provvede all'esecuzione in danno all'inadempiente";
- 16.19 qualora non venga effettuato il ripristino, provvisorio e/o definitivo, nei termini fissati, l'Ufficio competente assegnerà un ulteriore termine diffidando il soggetto interessato ad intervenire pena l'esecuzione d'ufficio del ripristino, con addebito delle spese;

- 16.20 il Concessionario si obbliga ad eseguire, su precisa richiesta del Comune, idonee prove di verifica sul rispetto delle modalità esecutive prescritte, assumendosene i relativi oneri e rispondendo, in ogni caso in prima persona, delle opere difformi;
- 16.21 Il concessionario si obbliga al rispetto di tutte le prescrizioni sopra riportate. Qualora il concessionario non ottemperi nei termini impartiti, si procederà all'esecuzione d'Ufficio di tutti quei lavori che, a giudizio insindacabile del Comune, siano ritenuti indispensabili per una corretta e completa esecuzione delle opere, addebitandogli tutte le spese sostenute. In ogni caso resta a carico del concessionario ogni responsabilità diretta ed indiretta verso terzi;
- 16.22 la Società Snam Rete Gas S.p.A. è responsabile di ogni eventuale danno riportato da persone o cose durante i lavori in conseguenza della costruzione delle suindicate opere e del loro esercizio, restando l'Amministrazione Comunale, il suo personale tecnico ed il Gestore Global Service completamente sollevati ed indenni;
17. **di precisare** che l'autorizzazione è vincolata al rispetto delle seguenti prescrizioni inerenti la conformità urbanistica dell'opera e al Titolo abilitativo edilizio ai sensi della L.R. 15/2013 e del D.P.R. 380/2001 del Comune di Meldola (trasmessa dal Settore Tecnico – Gestione e Programmazione del Territorio del medesimo Comune con nota prot. n. 673, assunta al protocollo di Arpae con PG/2021/6351 del 15/01/2021):
- 17.1 in merito al corretto posizionamento degli armadi di controllo di cui al progetto, con specifico riferimento alle eventuali interferenze con la rete stradale esistente, si dovrà porre attenzione a quanto progettualmente può avere rilevanza dal punto di vista paesaggistico e dal punto di vista del rispetto del Codice della Strada, qualora insistano elementi architettonici in interferenza con la segnaletica stradale esistente;
18. **di precisare** che l'autorizzazione è vincolata al rispetto delle seguenti prescrizioni inerenti la valutazione acustica delle attività di cantiere ai sensi dell'art. 11 della L.R. 15/2001 e s.m.i. del Comune di Meldola (trasmessa dal Settore Tecnico – Gestione e Programmazione del Territorio del medesimo Comune con nota prot. n. 673, assunta al protocollo di Arpae con PG/2021/6351 del 15/01/2021):
- 18.1 prima dell'inizio dei lavori, la Ditta dovrà richiedere eventuale deroga rumori per attività temporanee di cantiere, come previsto dalle NTA e Regolamento d'igiene del Comune di Meldola;
19. **di precisare** che l'autorizzazione è vincolata al rispetto delle seguenti prescrizioni inerenti autorizzazione per le opere di attraversamento della Via Gualchiera e nulla-osta alle opere di attraversamento e parallelismo della Strada vicina denominata delle Fornaci (erroneamente indicata quale strada vicinale della Qualchiera) di competenza del Comune di Meldola (trasmessa dal Settore Tecnico – Gestione e Programmazione del Territorio del medesimo Comune con nota prot. n. 673, assunta al protocollo di Arpae con PG/2021/6351 del 15/01/2021):
- 19.1 l'esecuzione delle opere di attraversamento della Via Gualchiera (di cui alla Tavola "2° Variante per rifacimento allacciamento Comune di Meldola DN 105 (6") DP 64 BAR" – DIS. 20-DT-21E-1101) e delle opere di attraversamento e parallelismo della strada vicinale denominata delle Fornaci (erroneamente indicata quale strada vicinale della Qualchiera di cui alla Tavola "3° Variante per rifacimento allacciamento Comune di Meldola DN 105 (6") DP 64 BAR" – DIS. 30-DT-4E-1101), sono subordinate all'osservanza delle norme e delle condizioni di cui al Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 18/06/1997 e s.m.i.) e al Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada (D.P.R. 16/12/1992 n. 495, aggiornato alla Legge 30/12/2018 n. 145 e s.m.i.);
- 19.2 gli attraversamenti della carreggiata si intendono eseguiti perpendicolarmente all'asse stradale, nel punto di minor sezione della carreggiata;
- 19.3 la posa delle condutture in corrispondenza degli attraversamenti stradali dovrà essere realizzata mediante perforazione del sottosuolo (senza scavo a cielo aperto) microtunnelling;
- 19.4 la posa delle condutture in parallelo al piano stradale dovrà essere realizzata mediante l'apertura di:
- 19.4.1 trincee a cielo aperto;
- 19.4.2 minitrincee a cielo aperto;

- 19.4 la profondità minima di interrimento dovrà essere non inferiore a quanto previsto dall'art. 66 del D.P.R. 495/92, salvo deroghe ai sensi dell'art. 5, comma 3 del D.P.C.M. 03/03/99 e s.m.i.;
- 19.5 durante gli scavi in prossimità di alberi dovrà essere prestata la massima attenzione a non danneggiare l'apparato radicale delle piante, pertanto:
- 19.5.1 lo scavo dovrà essere eseguito ad idonea distanza;
- 19.5.2 non dovrà essere tagliata alcuna radice, che possa pregiudicare la stabilità delle piante, salvo opportuna autorizzazione del Servizio competente, che si riserva di chiedere al Concessionario la potatura delle piante danneggiate e quanto altro occorre per assicurare la stabilità delle stesse;
- 19.6 la presenza del cavidotto, nei tratti posati con apertura della trincea (escluso le minitrincee), deve essere segnalata tramite utilizzo di nastro segnalatore, interrato sulla verticale del servizio ad una distanza dal piano stradale pari a circa 30 cm. Il nastro segnalatore, di tipo indelebile, deve riportare in chiaro i dati relativi alla tipologia del servizio interrato;
- 19.7 dovrà essere comunicata all'Ufficio Tecnico Comunale la data di realizzazione delle opere in oggetto, per un potenziale sopralluogo da parte dei Tecnici preposti e al fine di rispettare anche le ulteriori prescrizioni tecniche che verranno, eventualmente, impartite in loco dal personale dipendente dell'Amministrazione Comunale nell'interesse della proprietà stradale e per la tutela della sicurezza del traffico (atte alla corretta realizzazione dell'opera, ovvero ai fini di garantire l'incolumità pubblica);
20. **di precisare** che l'autorizzazione è vincolata al rispetto delle seguenti condizioni per garantire la conformità alla strumentazione sovraordinata (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale) delle Varianti agli strumenti urbanistici dei Comuni di Forlimpopoli, Forlì e Meldola (localizzazione delle infrastrutture) (parere trasmesso dalla Provincia di Forlì-Cesena - Servizio Tecnico Infrastrutture, Trasporti e Pianificazione Territoriale con nota prot. prov.le n. 123 del 05/01/2021, assunta al protocollo di Arpae con PG/2021/1037 del 05/01/2021):
- 20.1 qualora la realizzazione degli interventi determini il danneggiamento o l'abbattimento di aree boschive o di filari alberati tutelati come rappresentati nelle Tav. 3 (riportate nell'Allegato C al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale), il progetto dovrà prevedere opportune opere di mitigazione e/o compensazione, da definire sulla base di quanto determinato sia dall'art. 10, comma 8-bis delle norme del P.T.C.P., sia dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 549/2012 *"Approvazione dei criteri e direttive per la realizzazione di interventi compensativi in caso di trasformazione del bosco, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 34/2018 e dell'art. 34 della L.R. 22 dicembre 2011 n. 21"*;
- 20.2 per quanto attiene alle aree individuate dal P.T.C.P. come ambiti per la riconnessione delle reti ecologiche, di cui agli artt. 54 e 55 delle Norme raffigurate nelle Tav. 5 (riportate nell'Allegato C al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale), si ritiene necessario che il progetto garantisca la coerenza con le finalità e gli obiettivi assegnati a tali aree dalle norme del Piano provinciale; si segnala in particolare che le stesse potranno essere area di sedime delle eventuali compensazioni di cui al precedente punto 20.1;
- 20.3 ai sensi dell'art. 37 della L.R. n. 24 del 21/12/2017 *"Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio"* si ritiene necessario, a seguito dell'attuazione delle opere, che venga trasmesso il tracciato realizzato con le relative fasce di rispetto, al fine di aggiornare la *"Carta dei vincoli"* (Tav. 5b del P.T.C.P. riportate nell'Allegato C al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale);
21. **di precisare** che l'autorizzazione è vincolata al rispetto delle seguenti prescrizioni inerenti il Nulla-osta archeologico (trasmesso dal Ministero per i beni e le attività culturali – Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini con nota prot. n. 601 del 15/01/2021, assunta al protocollo di Arpae con PG/2021/6648 del 18/01/2021):
- 21.1 gli interventi in oggetto dovranno essere sottoposti alla procedura prevista dall'art. 25, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, che prevede ulteriori indagini archeologiche finalizzate ad individuare preventivamente l'eventuale presenza e consistenza di depositi archeologici nel sottosuolo. Nello specifico, si richiede che prima dell'inizio dei lavori vengano realizzate alcune trincee archeologiche

preventive in corrispondenza dei seguenti settori interessati dal tracciato delle infrastrutture in progetto:

- Forlì, loc. Carpena, Via Bidente, tratto in corrispondenza di UT1 e AF03;
- Forlì, viale Maglianella, tratto in maggiore prossimità alla viabilità storica;
- Forlì, loc. Carpena-Bidentino, Via Maglianella, tratto in corrispondenza dell'anomalia aerea AF06 e sito 34;
- Forlì, loc. Maglianella, Via la Valle, tratto in corrispondenza di UT3;
- Meldola, loc. Para, ex S.S. 310 del Bidente, tratto in corrispondenza dell'unità topografica UT2 e dei siti 30 e 31;

21.2 tali trincee dovranno raggiungere le quote di progetto ed essere eseguite per abbassamenti progressivi di livello con mezzo a benna liscia. Le suddette indagini dovranno essere condotte, con oneri non a carico della Soprintendenza, da parte di personale specializzato (archeologi professionalmente qualificati), secondo le indicazioni fornite dalla medesima Soprintendenza, che ne assumerà la Direzione scientifica;

21.3 la comunicazione del nominativo della ditta archeologica incaricata e della data prevista per l'inizio dei lavori, dovrà essere inviata a questo con congruo anticipo (almeno 15 giorni prima), al fine di poter garantire le spettanti funzioni ispettive;

21.4 in caso di rinvenimenti archeologici dovrà essere data immediata comunicazione alla Soprintendenza, che procederà a fornire le indicazioni dovute su tempi e modalità di intervento (scavo stratigrafico e scientifico, eventuali allargamenti e/o approfondimenti mirati o scavi estensivi);

21.5 l'indagine, sia in caso di esito negativo, sia in caso di esito positivo, dovrà essere corredata da adeguata documentazione grafica, fotografica e da una relazione finale. Verifiche archeologiche e relazione dovranno essere eseguite in conformità a quanto indicato nel "Regolamento per la conduzione delle indagini archeologiche, elaborazione e consegna della documentazione e trattamento dei materiali archeologici", pubblicato con D.S. n. 24/2018, disponibile sul sito web della Soprintendenza (www.soprintendenzaravenna.beniculturali.it);

21.6 al fine di definire il numero e l'esatto posizionamento delle trincee preventive si chiede di concordare un sopralluogo con i Funzionari archeologi responsabili di zona;

21.7 a seguito dei risultati di tali indagini, la Soprintendenza rilascerà il parere definitivo o valuterà eventuali ulteriori prescrizioni volte ad assicurare la compatibilità di quanto progettato con la tutela archeologica;

21.8 qualora gli interventi complessivi debbano essere preceduti da attività di bonifica bellica, le necessarie operazioni dovranno essere sottoposte a verifiche archeologiche compatibili con le lavorazioni, in quanto si potrebbe delineare la necessità di aperture e scavi mirati in profondità. Si precisa a riguardo che tali indagini preventive permettono di avere una campionatura dell'area interessata e di valutare possibili criticità, ma non consentono di escludere che si possano verificare rinvenimenti nel corso della realizzazione del tracciato dell'infrastruttura, considerato che diverse aree intercettate risultano fortemente insediate, come indicato nel Documento di Valutazione archeologica preventiva. In particolare, sulla base delle informazioni acquisite e in ragione della peculiare tipologia dell'opera da realizzare, si precisa fin da ora che la soprintendenza si riserva la possibilità di prescrivere comunque un controllo archeologico in corso d'opera per le attività di scavo connesse alla cantierizzazione, per la realizzazione dell'intero tracciato così come, nei tratti di metanodotto oggetto di dismissione, per la verifica delle sezioni esposte e per eventuali allargamenti o approfondimenti dei vecchi scavi che dovessero rendersi operativamente necessari;

22. **di precisare** che l'autorizzazione è vincolata al rispetto delle seguenti prescrizioni inerenti il Nulla-osta rilasciato dal Ministero dello Sviluppo Economico – Ispettorato Territoriale dell'Emilia-Romagna (trasmesso dal medesimo Ispettorato con nota prot. n. 160317 del 31/12/2020, assunta al protocollo di Arpa con PG/2021/54 del 04/01/2021, predisposto sulla base della planimetria timbrata da Telecom Italia S.p.A. trasmessa con nota prot. n. 693119- P del 17/12/2020, assunta al protocollo di Arpa con PG/2021/7909 del 19/01/2021):

- 22.1 dovranno essere rispettate tutte le condizioni di legge vigenti in materia di interferenze tra le linee di comunicazioni elettroniche esistenti e il gasdotto in realizzazione, secondo quanto presentato nella Relazione generale n. SPC. 00-RT-E-5050 del 10/06/2020 – “Procedure autorizzative” - punto 1.4.2 e nei Disegni delle sezioni tipo attraversamenti cavi di TLC n. 10-DT-4E-1153 e n. 20-DT-4E-1153 del 22/06/2020;
- 22.2 tutte le opere dovranno essere realizzate in conformità a quanto contenuto nella Relazione generale n. SPC. 00-RT-E-5050 del 10/06/2020 e nelle Planimetrie n. 10-DT-11E-1104, n. 20-DT-21E-1104, n. 30-DT-4E-1104 del 22/06/2020 e n. 40-DT-4E-1101 e n. 50-DT-4E-1101 del 10/06/2020;
23. **di precisare** che l'autorizzazione è vincolata al rispetto delle seguenti prescrizioni inerenti l'occupazione di aree del demanio idrico per attraversamento del Rio della Para rilasciato da Arpae – Direzione Tecnica – Unità Progetto Demanio Idrico (trasmesso dalla medesima Unità con nota assunta al protocollo di Arpae con PG/2021/6158 del 15/01/2021):
- 23.1 l'occupazione demaniale dovrà essere realizzata in ottemperanza alla DET-AMB-2019-4379 del 24/09/2019 “*Accordo SNAM – ARPAE*” contenente l'accordo sottoscritto tra l'Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia dell'Emilia-Romagna e SNAM S.p.A., di cui è parte integrante l'allegato A “Prescrizioni di massima per l'attraversamento di corsi d'acqua con tubazioni per gasdotti” e l'allegato B “Modalità di richiesta del nulla osta idraulico per le nuove interferenze con demanio idrico” e con il rispetto delle prescrizioni stabilite dal Nulla Osta Idraulico DET. 2859 del 22/09/2020. Si precisa che il canone annuo per l'utilizzo delle aree del demanio idrico relativo all'attraversamento in questione, in quanto mera sostituzione, è già compreso nel canone aggiornato come stabilito dall'accordo stipulato tra SNAM S.p.A. e Arpae sottoscritto il 14/10/2019;
24. **di precisare** che l'autorizzazione è vincolata al rispetto delle seguenti prescrizioni inerenti il nulla osta idraulico rilasciato dall'Agenzia Regionale per la sicurezza del territorio e protezione civile dell'Emilia Romagna (trasmesso trasmesso con nota prot. n. 54131 del 29/09/2020, assunto al protocollo di Arpae con PG/2020/140091 del 30/09/2020):
- 24.1 i lavori dovranno entro 24 mesi dalla data del presente provvedimento autorizzativo.
- 24.2 dovrà essere predisposto e trasmesso, da parte del tecnico incaricato dal Richiedente, all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, Servizio Area Romagna, in via delle Torri, n 6 – Cap. 47121 – Forlì(FC), il progetto di cantiere per l'esecuzione dei lavori dell'attraversamento in subalveo, comprensivo di cronoprogramma, mediante disegni in scala tecnica e contenente, ove del caso, le rampe temporanee per l'ingresso e l'uscita dei mezzi di movimentazione terra dall'alveo, nonché le date di inizio e di fine dei lavori. Il crono programma e il progetto di cantiere dovranno essere inviati a mezzo posta elettronica, stpc.romagna@regione.emilia-romagna.it, stpc.romagna@postacert.regione.emilia-romagna.it, fax al numero 0543459724, mediante lettera o consegnate a mano presso gli uffici del Servizio; al termine dei lavori il Direttore dei Lavori dovrà presentare certificazione di conformità delle opere al progetto autorizzato;
- 24.3 la durata del suddetto nulla-osta idraulico è pari alla durata prevista al punto 9.1 del presente provvedimento autorizzativo;
- 24.4 sono a carico del Richiedente l'esattezza delle informazioni tecniche fornite attinenti alle occupazioni dell'area demaniale fluviale compresa quindi la determinazione della superficie demaniale che il posizionamento dell'area sulla cartografica catastale; quindi il Richiedente è tenuto a comunicare, di sua iniziativa, eventuali rettifiche e/o integrazioni delle informazioni tecniche che dovesse successivamente rilevare errate;
- 24.5 durante l'esecuzione dei lavori, dovranno essere adottate tutte le misure e le cautele previste dalla legge in materia di sicurezza sul lavoro, D.Lgs. 81/2008, tenendo sollevata il suddetto Servizio (Autorità idraulica) da qualsiasi responsabilità per infortuni ai lavoratori e danni a terzi che dovessero verificarsi;
- 24.6 i materiali litoidi, quali ghiaia e sabbia, che sono e restano di proprietà demaniale, non potranno essere asportati dall'alveo del corso d'acqua e dalle sue pertinenze. E' proibito gettare o abbandonare nel corso d'acqua rifiuti o materiali e/o prodotti;

- 24.7 gli eventuali tagli manutentori di vegetazione nell'alveo fluviale dovranno essere effettuati preferibilmente nel periodo tardo autunnale e invernale, escludendo il periodo dal 1 marzo al 30 giugno di ogni anno in cui è massimo il danno all'avifauna nidificante;
- 24.8 i materiali provenienti dal taglio di manutenzione della vegetazione dovranno essere smaltiti secondo la normativa vigente. L'esecuzione di tali lavori dovrà essere preventivamente autorizzata da ARPAE e dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna-sede di Forlì- Cesena;
- 24.9 il Richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto;
- 24.10 l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, e cedimenti spondali e/o altri eventi accidentali causati dalla realizzazione dell'attraversamento in subalveo;
- 24.11 l'impresa dovrà dare informazione alla Regione Emilia-Romagna, Servizio territoriale agricoltura, caccia e pesca di Forlì-Cesena (all'indirizzo di posta elettronica certificata stacp.fc@postacert.regione.emilia-romagna.it o al fax n. 0543-714714, della data di inizio dei lavori, con almeno quindici giorni di preavviso, ai fini della valutazione, da parte dei tecnici del Servizio sopracitato, delle possibili turbative all'habitat naturale e della presenza di fauna ittica. Tale Servizio della Regione provvederà a formulare le eventuali prescrizioni da fissare in capo al richiedente, compresi gli eventuali adempimenti da eseguire, a spese dell'interessato, per il recupero della fauna ittica presente e per l'eventuale successivo ripopolamento;
- 24.12 il Richiedente è consapevole che l'area in questione rientra nella perimetrazione di area a rischio idraulico e che l'uso e/o la realizzazione di interventi in tali zone espone potenzialmente l'uso e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso. Stante la collocazione dei beni in una zona con pericolosità idraulica, il nulla osta non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica, pertanto competerà al Richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi individuati dalle perimetrazioni P.A.I., anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica;
- 24.13 l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi;
- 24.14 nessun compenso od indennizzo potrà essere chiesto dal Richiedente per la perdita di beni o per limitazioni all'uso dell'area demaniale in concessione conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte di questa Agenzia (ASTePC);
- 24.15 in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area Romagna-sede di Forlì-Cesena, può chiedere ad Arpa, che ne ha facoltà, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare, qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dal suddetto Servizio;
25. **di precisare** che l'autorizzazione è vincolata al rispetto delle seguenti prescrizioni inerenti il Nulla-osta rilasciato da IN RETE DISTRIBUZIONE S.p.A. congiuntamente a Hera S.p.A. – Struttura Operativa di Forlì-Cesena (trasmesso da IN RETE DISTRIBUZIONE S.p.A. con nota prot. n. 97749 del 18/11/2020, assunto al protocollo di Arpa con PG/2020/167760 del 19/11/2020):
- 25.1 prima dell'inizio lavori dovrà essere richiesta la segnalazione puntuale delle reti sul cantiere tramite un sopralluogo, mediante l'invio all'indirizzo PEC heraspaserviziotecnicoclienti@pec.gruppohera.it

dell'apposito modulo "Richiesta sopralluogo per segnalazione (tracciatura) reti" presente nel sito www.gruppohera.it nella sezione "Progettisti e Tecnici Richieste Multiservizio". Eventuali danneggiamenti dovranno essere segnalati tempestivamente alla scrivente, i relativi oneri conseguenti a rotture saranno posti a carico del danneggiante;

- 25.2 l'inizio dei lavori delle opere in oggetto dovrà essere preventivamente comunicato a Hera S.p.A. e INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A. con almeno 60 giorni di anticipo rispetto alla data prevista di inizio lavori mediante l'invio all'indirizzo PEC heraspaserviziotecnicoclienti@pec.gruppohera.it dell'apposito modulo "Comunicazione inizio lavori opere di urbanizzazione" disponibile del sito www.gruppohera.it nella sezione "Progettisti e Tecnici";
- 25.3 gli interventi dovranno garantire l'integrità e la funzionalità di tutti i servizi pubblici esistenti (reti principali, gruppi di manovra, impianti e singoli allacci d'utenza), senza pregiudicare la possibilità di poter effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria ed eventuali nuovi allacci d'utenza;
- 25.4 salvo diversa indicazione, sono da intendersi attività con oneri a carico del Proponente ma con realizzazione a cura di Hera S.p.A. e/o INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A. eventuali spostamenti di condotte interferenti. Per tali opere il Proponente dovrà richiederne la valorizzazione economica mediante l'invio all'indirizzo PEC heraspaserviziotecnicoclienti@pec.gruppohera.it dell'apposito modulo "Richiesta Preventivo Spostamento/Estensione Reti" disponibile nel sito www.gruppohera.it nella sezione "Progettisti e Tecnici\Richieste Multiservizio";
- 25.5 nei tratti dove è prevista la dismissione delle reti SNAM in corrispondenza di reti gestite dalle suddette Società si richiede, ove possibile e consentito, di evitarne per quanto possibile la rimozione per prevenire il rischio di danni dovuti ad assestamenti o sfilamenti delle condotte in esercizio acqua, gas e fognatura nera;
26. **di precisare** che l'autorizzazione è vincolata al rispetto delle seguenti prescrizioni inerenti il nulla osta rilasciato E-distribuzione S.p.A. – Direzione Territoriale Emilia-Romagna e Marche (trasmesso con nota prot. n. E-DIS-10/12/2020-793592 del 10/12/2020, assunta al protocollo di Arpaee con PG/2020/179489 del 11/12/2020):
- 26.1 per l'esatta localizzazione, solamente nel caso delle linee interrate, si dovrà procedere con sondaggi eseguiti a mano. A riguardo si precisa che dette linee sono in funzione alla tensione nominale (Un) di 15/0,4kV e, in conseguenza dei lavori che si andranno ad eseguire e degli eventuali avvicinamenti ai conduttori che gli stessi dovessero richiedere, rappresenta un pericolo per coloro che lavorano o stazionano in vicinanza. Si richiama pertanto l'attenzione:
- 26.1.1 sul fatto che gli elementi di impianto interferenti con il Vs intervento sono in funzione alla tensione nominale (Un) rispettivamente di 15/0,4 Kv;
- 26.1.2 sulle disposizioni contenute nel D.Lgs. 81/08 e s.m.i., che regolamentano la materia della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, ed in particolare:
- sull'art. 83, che vieta l'esecuzione di lavori non elettrici in vicinanza di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, salvo che si adottino particolari disposizioni che proteggano i lavoratori;
 - sulla tabella 1 dell'allegato IX, che definisce i limiti delle distanze minime oltre le quali detti lavori possono essere eseguiti;
 - sull'art. 117, che definisce le precauzioni da adottarsi quando sia necessario effettuare lavori in vicinanza di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette;
- 26.1.3 sulle disposizioni tecniche contenute nel D.M. 21/03/1988 e s.m.i., che regolamentano le distanze di sicurezza dai nostri impianti aerei;
- 26.1.4 sulle disposizioni tecniche contenute nel D.M. 24/11/1984 e s.m.i.;
- 26.1.5 sulle disposizioni tecniche contenute nella norma CEI 11-17 e s.m.i.;
- 26.2 si dovrà operare con particolare diligenza, prudenza e perizia.' In particolare si precisa che l'avvicinarsi ai cavidotti, sia pure tramite l'impiego di attrezzi, materiali o mezzi mobili, senza le dovute precauzioni può provocare danneggiamenti anche superficiali ai cavi, con gravissimo pericolo per le

maestranze. Eventuali infortuni e/o danni di qualsiasi genere, diretti o indiretti, verso E-distribuzione S.p.A. o verso terzi, per inosservanze e/o inadempienze di Snam Rete Gas S.p.A., ricadono esclusivamente e totalmente sotto la responsabilità della medesima Società e non potranno essere invocate a scusante le possibili discordanze tra i rilievi allegati e la reale ubicazione;

- 26.3 nel caso le condizioni di cui sopra non fossero realizzabili, i lavori in prossimità dei nostri elettrodotti MT/bt non potranno essere eseguiti senza che vengano prima realizzate le necessarie condizioni di sicurezza, presentando a E-distribuzione S.p.A. formale richiesta di spostamento dei relativi impianti MT/bt interferenti;
27. **di precisare** che l'autorizzazione si intende accordata, fatti salvi i diritti dei terzi, sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di infrastrutture lineari energetiche per cui la Società SNAM Rete Gas S.p.A. viene ad assumere la piena responsabilità nei confronti dei diritti dei terzi e dei danni eventuali che comunque potrebbero essere causati dalla costruzione e dall'esercizio del metanodotto in questione sollevando Arpae – SAC di Forlì-Cesena da ogni pretesa molestia da chi si ritenesse danneggiata;
28. **di fare** salvo quanto disciplinato dall'autorizzazione paesaggistica con procedimento semplificato n. 1 del 08/01/2021, PG n. 1548/2021, rilasciata dal Comune di Forlì ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;
29. **di fare** salvo quanto disciplinato dall'autorizzazione paesaggistica con procedimento semplificato n. 1 del 08/01/2021, PG n. 1548/2021, rilasciata dal Comune di Meldola ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;
30. **di fare** salvo quanto disciplinato dalle seguenti concessioni relative alle interferenze con condotte irrigue di competenza del Consorzio di Bonifica della Romagna:
- 30.1 n. 10506 del 26/11/2020 relativa all'interferenza con la "Condotta Ghisa DN 600, Adduzione S.Leonardo-Selbagnone-Caprena" (attraversamento n. 1);
- 30.2 n. 10507 del 26/11/2020 relativa all'interferenza con la "Condotta PVC DN 225, Impianto Carpena" (attraversamento n. 2);
- 30.3 n. 10508 del 26/11/2020 relativa all'interferenza con la "Condotta Ghisa DN 500, Impianto Carpena" (attraversamento n. 3);
- 30.4. n. 10509 del 26/11/2020 relativa all'interferenza con la "Condotta Ghisa DN 400, Impianto Carpena" (attraversamento n. 4);
- 30.5 n. 10510 del 26/11/2020 relativa all'interferenza con la "Condotta PVC DN 225, Impianto Carpena" (attraversamento n. 5);
- 30.6 n. 10511 del 26/11/2020 relativa all'interferenza con la "Condotta PVC DN 225, Impianto Carpena" (attraversamento n. 6);
- 30.7 n. 10512 del 26/11/2020 relativa all'interferenza con la "Condotta PEAD DN 100, Impianto Carpena" (attraversamento n. 7);
- 30.8 n. 10513 del 26/11/2020 relativa all'interferenza con la "Condotta PVC DN 225, Impianto Carpena" (attraversamento n. 8);
31. **di dare atto** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e s.m.i.;
32. **di dare atto**, altresì, che nella proposta del provvedimento acquisita in atti, resa dal Responsabile del Procedimento Dr. Cristian Silvestroni, si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge 241/90 e s.m.i.;
33. **di fare** salvi i diritti di terzi;
34. **di fare** salva la possibilità la possibilità di Arpae di revocare il presente atto, qualora l'esito delle verifiche effettuate tramite la Banca Dati Nazionale unica per la documentazione Antimafia (B.D.N.A.) attestino la sussistenza di cause interdittive ai sensi del D.Lgs. 159/11 e s.m.i.;
35. **di depositare** copia del presente provvedimento, ai sensi degli artt. 6, commi 1-bis e 18 della L.R. 37/2002 e s.m.i., presso l'Ufficio Espropri della Provincia di Forlì-Cesena per il seguito di competenza;

36. **di trasmettere** il presente provvedimento alla Società proponente, al Comune di Forlì, al Comune di Forlimpopoli e al comune di Meldola per il seguito di competenza e a tutti i soggetti convocati nella Conferenza di Servizi;
37. **di pubblicare** l'avviso di avvenuto rilascio del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Avverso il seguente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro il termine di 60 giorni o 120 giorni dalla data di comunicazione o notificazione del presente provvedimento.

La Dirigente Responsabile del
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dr.ssa Mariagrazia Cacciaguerra*

*Firmata digitalmente secondo le norme vigenti

Allegati:

- Allegato A: Allegato A alla Determinazione di conclusione positiva della Conferenza di servizi – “ESAME OSSERVAZIONI PERVENUTE E DECISIONI IN MERITO”
- Allegato B.1: POC Stralcio – (STRALCIO PLANIMETRICO), allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale di Forlimpopoli n. 8 del 28/01/2021
- Allegato B.2: RUE tavola 2 – Limitazioni delle attività di trasformazione e d’uso del territorio (STRALCIO PLANIMETRICO), allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale di Forlimpopoli n. 8 del 28/01/2021
- Allegato B.3: Allegato_18125 10-LT-E -0150 r4 Elenco proprietari, Fogli e particelle catastali, allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale di Forlimpopoli n. 8 del 28/01/2021
- Allegato B.4: Tav 18125-10-DT11E 1101 r3 Piano Particolare di esproprio- Aree di servitù e occupazione temporanea, allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale di Forlimpopoli n. 8 del 28/01/2021
- Allegato C.1: PSC – POC – RUE – tavole VA 35, allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale di Forlì n. 10 del 01/02/2021
- Allegato C.2: PSC – POC – RUE – tavole VA 36, allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale di Forlì n. 10 del 01/02/2021
- Allegato C.3: PSC – POC – RUE – tavole VA 39, allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale di Forlì n. 10 del 01/02/2021
- Allegato C.4: PSC – POC – RUE – tavole VA 42, allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale di Forlì n. 10 del 01/02/2021
- Allegato C.5: POC – tavola 35, allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale di Forlì n. 10 del 01/02/2021
- Allegato C.6: POC – tavola 36, allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale di Forlì n. 10 del 01/02/2021
- Allegato C.7: POC – tavola 39, allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale di Forlì n. 10 del 01/02/2021
- Allegato C.8: POC – tavola 42, allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale di Forlì n. 10 del 01/02/2021
- Allegato C.9: RUE – tavola 35, allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale di Forlì n. 10 del 01/02/2021
- Allegato C.10: RUE – tavola 36, allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale di Forlì n. 10 del 01/02/2021
- Allegato C.11: RUE – tavola 39, allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale di Forlì n. 10 del 01/02/2021
- Allegato C.12: RUE – tavola 42, allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale di Forlì n. 10 del 01/02/2021
- Allegato C.13: POC – Elenco Vincoli espropriativi, allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale di Forlì n. 10 del 01/02/2021
- Allegato C.14: POC – Allegato vincoli espropriativi, allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale di Forlì n. 10 del 01/02/2021
- Allegato D.1: RUE – TAV P.1.1 modificata (ALLEGATO F), allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale di Meldola n. 25 del 22/03/2021
- Allegato D.2: Allegato 18125-50-LT-E-0150_r3 e 18125-30-LT-E-0150_r4 - Elenco proprietari, Fogli e particelle catastali (ALLEGATO_C), allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale di Meldola n. 25 del 22/03/2021
- Allegato D.3: Tav. 18125-30-DT-4E-1101_r3 e 18125-50-DT-4E-1101_r2 – Piano Particolare di esproprio- Aree di servitù e occupazione temporanea” (ALLEGATO D), allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale di Meldola n. 25 del 22/03/2021
- Allegato E Allegato A al parere trasmesso dalla Provincia di Forlì-Cesena - Servizio Tecnico Infrastrutture, Trasporti e Pianificazione Territoriale con nota prot. prov.le n. 123 del 05/01/2021, assunta al protocollo di Arpae con PG/2021/1037 del 05/01/2021

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.